TRIBUNALE DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURA CAUTELARE
- artt. 272 e ss. c.p.p. -

Il Giudice,

letta la richiesta del Pubblico Ministero e letti gli atti relativi al procedimento penale a margine indicato, pendente nei confronti di:

SCILLIERI Michele Gaetano Arturo Maria, nato a Milano il 24.03.1963;

DI RUBBA Alberto, nato a Gazzaniga (BG) il 26.01.1979;

MANZONI Andrea, nato a Bergamo il 13.02.1979;

BARBAROSSA Fabio Giuseppe, nato a Milano il 28.09.1968;

SOSTEGNI Luca, nato a Montecatini Terme (PT) il 10.07.1958;

INDAGATI

SCILLIERI Michele, SOSTEGNI Luca, BARBAROSSA Fabio

A) *del reato di cui agli artt. 110 c.p., 11, 13 bis comma 3, Decreto Legislativo n. 74/2000, perché, in concorso fra loro,*

- *SCILLIERI Michele in qualità di professionista, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e curatore fallimentare, consulente fiscale, amministratore di fatto di ANDROMEDA srl e PALOSCHI srl;*
- *SOSTEGNI Luca, in qualità di liquidatore e legale rappresentante dal 16.7.2016 della società PALOSCHI srl, da lui partecipata totalitariamente, a seguito di acquisto di tutte le quote (per il controvalore di euro 1.000) in data 11.10.2016,*
- *BARBAROSSA Fabio Giuseppe, in qualità di amministratore della IMMOBILIARE ANDROMEDA srl dal 26.7.2016,*

al fine di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto nonché di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a euro 200.000 (constando attualmente iscrizioni a ruolo per imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relative sanzioni e interessi per Euro 226.777,57), compivano atti fraudolenti sui beni sociali della PALOSCHI srl, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione

coattiva; fatto commesso con le condotte di seguito descritte:

- SCILLIERI veniva incaricato, da DUBINI Marianna, vedova PALOSCHI, di trovare soluzione alla pendenza fiscale di euro 573.581, che gravava su PALOSCHI srl, società del defunto marito, la quale era proprietaria dell'immobile sito in Cormano, via Bergamo 7;
- SCILLIERI, in data 13.7.2016, faceva nominare SOSTEGNI liquidatore della PALOSCHI srl;
- parallelamente, in data 26.7.2016, SCILLIERI faceva nominare amministratore della IMMOBILIARE ANDROMEDA srl suo cognato Fabio BARBAROSSA;
- in data 14.2.2017, BARBAROSSA e SOSTEGNI compravendevano il complesso dei beni immobili della società PALOSCHI srl, per il prezzo di 400.000 euro, che IMMOBILIARE ANDROMEDA srl saldava con quattro assegni bancari, mai incassati;
- in data 8.11.2017, SCILLIERI, sulla base di apposita procura ricevuta da SOSTEGNI, procedeva alla cancellazione della società PALOSCHI srl dal Registro delle Imprese;
- SOSTEGNI incassava, dal 7.3.2018 al 24.5.2018, su conto personale, da IMMOBILIARE ANDROMEDA srl, undici bonifici per il complessivo importo di € 260.000: i primi 10 recanti la causale "acconto prezzo cessione immobiliare atto notaio GRANDI del 14.02.2017" e l'ultimo recante la causale "saldo prezzo acquisto immobile Cormano, via Bergamo 7, atto notaio Grandi del 14/02/2017";
- SOSTEGNI, dal 14.03.2018 al 18.05.2018, bonificava dal conto corrente n. 1619, intestato a Luca SOSTEGNI, acceso in data 02.02.2017 presso BANCO BPM S.p.A, filiale di Milano-Wagner, € 195.000 a favore del c/c 81309 aperto presso la BANCA DEL PIEMONTE S.p.a., filiale di Milano, Foro Bonaparte n. 10 ed intestato FIDIREV SOCIETÀ FIDUCIARIA s.r.l., con causale "mandato fiduciario N1200", e, con la medesima causale, bonificava, sempre a FIDIREV, ulteriori € 55.000 dal proprio conto personale acceso su Banco Posta, per un totale di € 250.000.

Così operando, SCILLIERI, SOSTEGNI e BARBAROSSA privavano PALOSCHI srl dell'unico cespite sul quale l'Erario avrebbe potuto trovare soddisfazione, occultando il corrispettivo della vendita.

Con l'aggravante, per SCILLIERI, di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale attraverso l'elaborazione di un modello di evasione fiscale.

In Milano nelle date sopra indicate (18.05.2018).

DI RUBBA Alberto, MANZONI Andrea, SCILLIERI Michele

B) *del reato di cui agli artt. 110, 353 bis, 61 n. 2 e n. 9 c.p., perché, in concorso fra loro,*

- *DI RUBBA Alberto, in qualità di incaricato di pubblico servizio, presidente e legale rappresentante dal 27.4.2015 al 28.6.2018 della FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION, nominato dalla Regione Lombardia,*
- *MANZONI Andrea, in qualità di socio d'affari di DI RUBBA,*
- *SCILLIERI Michele, commercialista, consulente della FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION, amministratore di fatto di PALOSCHI srl e IMMOBILIARE ANDROMEDA srl,*

al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION, turbavano il procedimento amministrativo diretto a selezionare immobile idoneo alle attività della fondazione, con le seguenti condotte:

DI RUBBA, preliminarmente, prospettando alla FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION che presiedeva, l'opportunità di acquistare un immobile da adibire a sede stabile dell'ente;

concordando DI RUBBA, MANZONI e SCILLIERI di alienare alla Fondazione un immobile nella disponibilità di SCILLIERI, segnatamente il capannone sito in Cormano, via Bergamo 7, asset già nel patrimonio di PALOSCHI srl, successivamente acquisito da IMMOBILIARE ANDROMEDA srl;

congegnavano una procedura di scelta del contraente, inserendo, fra i requisiti relativi all'immobile da acquistare, talune "specifiche" esattamente ritagliate sul capannone nella disponibilità di SCILLIERI; in particolare l'immobile avrebbe dovuto:

- *essere situato nel Comune di Milano ovvero in Comuni limitrofi, ma nella zona nord di Milano (laddove l'immobile target si trovava, precisamente, a nord di Milano, nel Comune di Cormano);*
- *essere preferibilmente un edificio autonomo con posti auto e aree di parcheggio (praticamente le caratteristiche del capannone industriale sito in Cormano e nella disponibilità di SCILLIERI);*

infine, nell'Avviso di ricerca dell'immobile, era espressamente previsto che sarebbero state considerate ammissibili ed oggetto di adeguata valutazione anche le proposte di immobili da ristrutturare, per i quali la proprietà si fosse impegnata a realizzare le opere necessarie a rendere l'edificio conforme alle disposizioni di legge ed ai requisiti richiesti

(trattavasi proprio dello stato dell'immobile prescelto, che non era immediatamente fruibile dalla Fondazione e richiedeva importanti interventi di ristrutturazione);
così inducevano FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION a pubblicare l'Avviso di ricerca immobiliare, con le caratteristiche sopra evidenziate, avviso perfezionato ad hoc per l'immobile sito in Cormano, via Bergamo 7.
Con le aggravanti, per tutti, dell'aver commesso il reato per eseguirne un altro (quello di cui al capo c) e, per DI RUBBA, dell'aver violato i doveri inerenti a una pubblica funzione.
In Milano il 17 maggio 2017.

DI RUBBA Alberto, MANZONI Andrea, SCILLIERI Michele, BARBAROSSA Fabio, SOSTEGNI Luca

C) del delitto di cui agli artt. 110, 112 comma 1 n. 1) e 2), 314 c.p., perché, in concorso fra loro e con altri,

- DI RUBBA Alberto - commercialista, in qualità di incaricato di pubblico servizio, Presidente e legale rappresentante, per nomina di Regione Lombardia, della FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION, cui era stato attribuito un finanziamento regionale di euro 1.000.000, finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale dell'ente,
- MANZONI Andrea - commercialista, socio di studio e in affari con DI RUBBA Alberto, già praticante presso lo studio di SCILLIERI Michele,
- SCILLIERI Michele - commercialista, quale amministratore di fatto di IMMOBILIARE ANDROMEDA srl e PALOSCHI srl,
- BARBAROSSA Fabio, cognato di SCILLIERI, quale amministratore della IMMOBILIARE ANDROMEDA srl,
- SOSTEGNI Luca, in qualità di liquidatore e legale rappresentante dal 16.7.2016 della società PALOSCHI srl, proprietaria dell'immobile di Cormano, via Bergamo 7,

previa pianificazione di una complessa operazione immobiliare, posta in essere con le modalità indicate ai capi a) e b), e concepita da DI RUBBA, MANZONI e SCILLIERI, si appropriavano di 800.000 euro, bonificati da FONDAZIONE LOMBARDIA FILM COMMISSION sul conto corrente di IMMOBILIARE ANDROMEDA srl (4/12/2017), per l'acquisto dell'immobile di cui al capo a), sito in Cormano, via Bergamo 7, ancora da ristrutturare all'atto dell'integrale pagamento del prezzo, poi retrocesso, per oltre la metà del suo importo, a DI

RUBBA, MANZONI, SCILLIERI, BARBAROSSA, SOSTEGNI, che agivano con diversi veicoli societari, tra i quali ANDROMEDA srl.
Con le aggravanti, per tutti, dell'aver agito in più di cinque persone riunite e, per DI RUBBA, SCILLIERI e MANZONI, per aver promosso e organizzato la cooperazione nel reato.
In Milano il 4.12.2017.

SOSTEGNI Luca

D) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56, 629 comma 1, c.p. perché, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, compiva, senza riuscire nell'intento, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, mediante minaccia, Michele SCILLIERI, Andrea MANZONI e Alberto DI RUBBA a consegnargli la somma di 30.000 euro, avendo ricevuto solo 20.000 euro dei 50.000, che gli erano stati promessi, per il contributo fornito rispetto ai fatti contestati ai capi a) e c);
minaccia consistita nel rivelare ai giornalisti, in caso di mancata consegna della somma richiesta, i retroscena - a lui noti in quanto persona di stretta fiducia di SCILLIERI - dell'acquisizione del capannone di Cormano da parte, prima, di IMMOBILIARE ANDROMEDA srl e, poi, di Fondazione LOMBARDIA FILM COMMISSION, e, in particolare, il coinvolgimento dei tre commercialisti SCILLIERI - MANZONI - DI RUBBA nella pianificazione ed attuazione di tale articolata operazione illecita, sulla quale si concentrava l'attenzione dei media, segnatamente di Report RAI e L'Espresso;
nonché, nell'adire le vie legali con riferimento alle illegittime modalità mediante le quali veniva sostituito nella carica di liquidatore della società NEW QUIEN srl, gravata di debiti tributari e previdenziali per oltre 460.000 euro e riconducibile - nella prospettazione di SOSTEGNI - a MANZONI.
In Milano dal novembre 2019 fino al 15.7.2020.

D1) del delitto di cui all'art. 629 comma 1, c.p., perché, mediante le minacce descritte al capo d) che precede, costringeva Michele SCILLIERI a consegnargli, nel negozio di Colomba Davide euro 5.000, quale anticipo della complessiva somma promessa di euro 25.000, che sarebbe stata versata, per il residuo su una carta prepagata in 20 rate di 1.000 euro tramite Davide COLOMBA, procurandosi così ingiusto profitto con altrui danno.
In Milano il 15.7.2020.

Con la recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 commi 1, 2 e 3 c.p.

OSSERVA

INDICE

L'oggetto della richiesta di misura e il percorso motivazionale.....p. 6
Capo C: i gravi indizi.....p. 9
Capo A: i gravi indizi.....p. 23
Capo B: i gravi indizi.....p. 34
Le spontanee dichiarazioni di Manzoni.....p. 50
Le esigenze cautelari e i criteri di scelta della misura.....p. 53

L'OGGETTO DELLA RICHIESTA DI MISURA E IL PERCORSO MOTIVAZIONALE

Con atto depositato presso l'Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari in data 15.07.2020, il Pubblico Ministero ha chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Scillieri Michele, Di Rubba Alberto, Manzoni Andrea, Barbarossa Fabio e Sostegni Luca, in ordine ai seguenti reati: sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte, per Scillieri, Sostegni e Barbarossa (capo A); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, per Di Rubba, Manzoni e Scillieri (capo B); peculato, per Di Rubba, Manzoni, Scillieri, Barbarossa e Sostegni (capo C); estorsione, per Sostegni (capi D e D1).

Con atto in pari data, il Pubblico Ministero ha disposto il fermo ex art. 384 c.p.p. di Sostegni Luca, quale soggetto gravemente indiziato dei delitti ascrittigli, di cui sopra. Il provvedimento ha trovato esecuzione con verbale di polizia giudiziaria in data 15.7.2020.

Il Giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'udienza prevista, con ordinanza del 19.07.2020, ha convalidato il fermo ed applicato la misura

cautelare della custodia in carcere.

Con atto depositato il 1° settembre 2020, il Pubblico Ministero ha insistito nella richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, da intendersi riferita agli ulteriori indagati rimasti estranei al fermo, ossia Scillieri, Di Rubba, Manzoni e Barbarossa. Nella medesima sede, l'organo requirente ha integrato la precedente richiesta con l'allegazione delle risultanze d'indagine sopravvenute.

La vicenda oggetto delle contestazioni sollevate dalla pubblica accusa è incentrata nell'acquisto di un complesso immobiliare, da parte della fondazione Lombardia Film Commission, grazie al contributo straordinario erogato in suo favore da Regione Lombardia, per iniziativa assunta dall'allora presidente della fondazione Di Rubba. Secondo la prospettiva accusatoria, l'operazione immobiliare rivestirebbe natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l'impossessamento, da parte dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla società Immobiliare Andromeda. In altri termini, l'operazione immobiliare risulterebbe priva di una reale giustificazione economica, manifestandosi viceversa quale schermo giuridico dietro al quale occultare l'unico intendimento perseguito, ossia la distrazione del fondo erogato dall'ente pubblico a favore dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi complici (peculato, capo C).

Individuato e così sommariamente descritto il nucleo centrale della vicenda in esame, l'ulteriore addebito, avente ad oggetto la sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte (capo A), si pone in posizione collaterale: nel ricalcare l'impostazione accusatoria, infatti, fermo restando il predetto intendimento principale, l'operazione rappresenterebbe altresì, nel suo

complesso, un'architettura volta alla fraudolenta sottrazione dell'immobile alle legittime e consistenti pretese creditorie avanzate dall'Erario dello Stato sui beni della Paloschi s.r.l., dante causa della società Immobiliare Andromeda, a sua volta alienante a titolo oneroso in favore della fondazione.

Considerazioni in parte analoghe valgono, d'altronde, anche per l'ulteriore addebito, avente ad oggetto la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capo B). Ribadito, infatti, il rinvenimento del cuore della vicenda in esame nell'impossessamento, da parte dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla società Immobiliare Andromeda, l'ipotizzata conclusione pregressa di un accordo collusivo, volto a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso pubblico avente ad oggetto la ricerca di manifestazioni d'interesse per l'acquisto di un immobile, rappresenta un fatto di reato in concreto prodromico al peculato, ponendosi, rispetto a quest'ultimo, in posizione d'immediata strumentalità.

Si ritiene, pertanto, opportuno seguire un percorso motivazionale non già ricalcante la successione dei capi d'addebito come contestati dal Pubblico Ministero (in ordine cronologico, a partire dalla sezione della vicenda più risalente nel tempo), bensì incentrato sull'immediato esame dell'operazione immobiliare per la sua natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l'impossessamento, da parte dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla società Immobiliare Andromeda (capo C).

La motivazione si soffermerà, dunque, soltanto in un secondo momento

sugli ulteriori addebiti, di cui ai capi A) e B), ritenuti rivestire un ruolo rispettivamente collaterale e strumentale rispetto alla principale dinamica illecita.

CAPO C: I GRAVI INDIZI

Trattasi della contestazione di peculato, oggetto della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Manzoni Andrea, Di Rubba Alberto, Scillieri Michele e Barbarossa Fabio Giuseppe.

Si procede all'esame degli elementi acquisiti sulla base delle attività d'indagine svolte.

La Lombardia Film Commission è una fondazione costituita il 16 febbraio 2000, con sede legale in Milano Corso San Gottardo n. 5, per iniziativa dei fondatori Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia.

Secondo lo statuto, lo scopo della fondazione è rappresentato dalla promozione del territorio lombardo, dallo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel settore delle nuove tecnologie e dall'affermazione sul mercato internazionale della sua industria cinematografica e multimediale, proponendosi di fungere da supporto alla conoscenza nazionale ed all'internazionalizzazione del tessuto artistico e del patrimonio produttivo lombardo.

La fondazione, al fine del raggiungimento dello scopo statutario, gode di un patrimonio alimentato anche da contributi erogati da enti pubblici territoriali, quali Regione Lombardia e Comune di Milano, stanziati a favore dell'ente con il vincolo della loro destinazione d'uso al perseguimento dello scopo. D'altronde, come si evince dai bilanci d'esercizio, negli anni successivi al 2014, il patrimonio netto della fondazione è sempre stato composto, in via prevalente, proprio dalle

predette erogazioni provenienti da enti pubblici territoriali.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il ruolo di presidente della fondazione spetta al consigliere designato in sede assembleare dal fondatore Regione Lombardia. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione della fondazione si limita a ratificare in via successiva la nomina del presidente di cui alla pregressa deliberazione della Giunta della Regione Lombardia.

I rapporti fra la fondazione e Regione Lombardia sono disciplinati dalla convenzione quadro del 6 ottobre 2016, siglata in attuazione della legge regionale istitutiva del c.d. "Sistema Regionale", ossia un sistema di enti ed aziende tramite i quali Regione Lombardia intende perseguire la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, valorizzando i propri investimenti, con contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. La convenzione, dunque, predisposta secondo uno schema previamente approvato dalla Giunta Regionale, disciplina l'individuazione dei compiti e delle attività affidati ed il controllo del loro effettivo svolgimento.

Di Rubba Alberto, quale consigliere designato in sede assembleare dal fondatore Regione Lombardia, assumeva la carica di presidente della fondazione il 22 settembre 2014, conservandola fino al 28 giugno 2018, quando gli subentrava Farinotti Giuseppe Alessandro.

In data 30.12.15, Regione Lombardia erogava in favore della fondazione un contributo straordinario, pari ad Euro 1.000.000,00, a titolo di "integrazione al patrimonio, per favorire il potenziamento della struttura patrimoniale".

Nel corso della riunione del consiglio di amministrazione del 23.11.16, come si evince dal relativo verbale, il presidente Di Rubba, dato atto della prossima scadenza del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile

in Corso San Gottardo, sede legale dell'ente, in proprietà del Comune di Milano, e considerata la convenienza economica collegata al mancato esborso futuro di somme a titolo di canone di locazione, proponeva l'impiego del contributo straordinario di cui sopra per l'acquisto di un immobile, ove collocare gli uffici legali ed operativi dell'ente. Il consiglio di amministrazione, deliberando in conformità alla proposta, dava incarico al presidente affinché procedesse alla ricerca di una soluzione immobiliare confacente alle esigenze della fondazione.

Sulla base degli elementi finora descritti, paiono indubbi sia la qualificazione del Di Rubba, al tempo dell'effettivo esborso della somma giacente sul conto della fondazione, d'incarico di pubblico servizio avente la disponibilità di denaro altrui per ragione del suo servizio, sia il vincolo pubblicistico di destinazione gravante sul capitale in parola. In proposito, si ricorda il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (si vedano, fra le altre, Cass. nn. 14171/20 e 44567/19), a mente del quale il soggetto, inserito nella struttura di un ente operante con strumenti privatistici e secondo le regole del diritto privato, deve reputarsi incaricato di pubblico servizio, qualora l'attività dell'ente sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua delle finalità d'interesse generale, venendo precipuamente in rilievo, oltre alla matrice pubblicistica della disciplina, la gestione in concreto di un servizio di pubblico interesse.

Tanto premesso, si riportano di seguito i passaggi salienti della complessa operazione immobiliare oggetto di contestazione.

Con contratto di compravendita per atto pubblico in data 14.02.2017, la Paloschi s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e socio unico Sostegni Luca, vendeva all'Immobiliare Andromeda s.r.l., in persona dell'amministratore unico Barbarossa Fabio Giuseppe, il complesso

immobiliare ubicato in Cormano (MI) via Bergamo n. 7, composto da quattro fabbricati (con destinazione a laboratori, uffici e depositi) ed altrettanti terreni, al prezzo di Euro 400.000,00. Nel corpo dell'atto notarile, le unità immobiliari venivano descritte come necessitanti di significative opere di ripristino.

Con avviso pubblico in data 17.05.2017, la fondazione avviava la ricerca di manifestazioni d'interesse per l'acquisto di un immobile da adibire a propria sede amministrativa ed operativa, dotato dei requisiti dimensionali, tecnici e funzionali ivi indicati, invitando gli operatori economici, intenzionati a partecipare, a fare pervenire all'ente le rispettive proposte entro il 5 giugno seguente.

In data 4.12.17, la fondazione disponeva due bonifici, per un importo complessivo di Euro 800.000,00, in favore dell'Immobiliare Andromeda s.r.l., recanti la comune causale di "bonifico per contratto preliminare 4.12.17".

Il 2 febbraio 2018, Immobiliare Andromeda s.r.l. presentava al Comune di Cormano una prima comunicazione di inizio dei lavori, riferita al complesso immobiliare in questione, avente ad oggetto l'esecuzione di "opere interne ai fabbricati e rifacimento della copertura degli stessi".

Il 30 marzo 2018, Immobiliare Andromeda s.r.l. presentava al Comune di Cormano una seconda comunicazione di inizio dei lavori, riferita al complesso immobiliare, avente il medesimo oggetto, ossia l'esecuzione di "opere interne ai fabbricati e rifacimento della copertura degli stessi".

Nel corso dell'assemblea dei soci del 28 giugno 2018, Di Rubba dava atto di avere appurato, sulla base dell'ultimo sopralluogo, effettuato lo stesso giorno, l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione a beneficio del complesso immobiliare, con trasloco programmato presso la nuova sede nel

mese di luglio. Il presidente cessava dalla propria carica in pari data.

Nel corso della seduta del consiglio di amministrazione del 26.07.18, il nuovo presidente Farinotti Giuseppe Alessandro, preso atto dell'obbligo all'acquisto dell'immobile assunto dalla fondazione in virtù del "compromesso" concluso in data 4.12.17 con la controparte Immobiliare Andromeda s.r.l., informava il consiglio della prossima stipulazione del rogito notarile, venendo di conseguenza investito dei poteri necessari alla conclusione del contratto.

Con contratto di compravendita per atto pubblico in data 13.09.18, la Immobiliare Andromeda s.r.l. in liquidazione, in persona dell'amministratore unico Barbarossa Fabio Giuseppe, vendeva alla Lombardia Film Commission, in persona del presidente Farinotti Giuseppe Alessandro, il complesso immobiliare di cui sopra, al prezzo di Euro 800.000,00, in precedenza già interamente versato. Nel corpo dell'atto notarile, le unità immobiliari venivano descritte come dotate di impianti privi della certificazione di conformità alle norme di sicurezza, nonché gravate da opere in corso di esecuzione, in forza delle comunicazioni di inizio dei lavori presentate al Comune di Cormano il 2 febbraio ed il 30 marzo 2018.

Descritta per sommi capi l'operazione immobiliare, è ora possibile soffermarsi sui plurimi elementi che inducono il giudicante ad attribuire alla stessa natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l'impossessamento, da parte dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla società Immobiliare Andromeda. In altri termini, le circostanze di seguito esposte assumono, ciascuna in via separata e tutte in modo convergente, una forte valenza indiziaria, nel senso

di privare l'operazione immobiliare testé descritta di una reale giustificazione economica, manifestandosi viceversa quale schermo giuridico dietro al quale occultare l'unico intendimento perseguito, ossia la distrazione del fondo erogato dall'ente pubblico a favore dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi complici.

La fondazione acquista i fabbricati ed i terreni dalla società Immobiliare Andromeda, versando alla controparte un prezzo doppio rispetto a quello riconosciuto dall'Immobiliare Andromeda s.r.l. alla proprietaria originaria, la Paloschi s.r.l. Una simile differenza si presenta incompatibile con le contenute oscillazioni subite dai valori di mercato nel breve periodo, nonché insuscettibile di giustificazione sulla base di eventuali migliorie apportate nel frattempo, presentandosi il complesso immobiliare pressoché nelle medesime condizioni, necessitanti di significative opere di ripristino, in entrambe le sedi negoziali. Trattasi d'indizio che depone con forza nel senso dell'acquisto ad un corrispettivo notevolmente superiore al reale valore di mercato.

La fondazione corrisponde l'intero prezzo, con oltre nove mesi di anticipo rispetto alla conclusione del contratto definitivo di compravendita, presumibilmente al fine di finanziare le opere di ristrutturazione incombenti sulla venditrice. Trattasi di una determinazione, assunta dalla fondazione, foriera di un beneficio irragionevole e sproporzionato in favore della controparte contrattuale, risultando rispondenti ad un criterio prudenziale minimo, governante anche i rapporti fra soggetti meramente privatistici, la corresponsione anticipata soltanto parziale ed a titolo di caparra, i versamenti in più soluzioni a seconda dell'andamento dei lavori e, in ogni caso, la prestazione d'idonea garanzia (ipotecaria o per fideiussione bancaria) da parte della promittente venditrice.

La fondazione, prima del presunto "compromesso" del 4 dicembre 2017, affida il compito di redigere una perizia estimativa del valore del complesso immobiliare alla Real Estate Advisory di Federico Giacomo Arnaboldi. A fronte di una perizia di stima sottoscritta il 27.10.17, la predetta ditta individuale risulta già cessata a partire dal 19.06.17. L'elaborato peritale, peraltro, reca l'indicazione di dati dimensionali, posti a base della stima, divergenti in modo significativo da quelli catastali, risultanti anche da entrambi gli atti notarili in questione.

Le due parti contrattuali, la fondazione acquirente e la società Immobiliare Andromeda alienante, lungi dal rappresentare entità del tutto distinte ed autonomamente operanti sul mercato, paiono rispondere ad un centro d'interessi unitario, in ragione delle notevoli cointeressenze soggettive che le avviluppano.

Scillieri Michele è uomo di assoluta fiducia del presidente Di Rubbia, tanto da vedersi conferita da costui la procura speciale per l'erogazione dei contributi, riconosciuti dalla fondazione a favore delle imprese del settore operanti sul territorio. Al tempo dell'esborso anticipato del prezzo della compravendita, riveste anche la carica di sindaco supplente, abbandonata contestualmente alla cessazione del Di Rubba dal ruolo apicale. Al momento del rogito notarile, d'altronde, lo Scillieri risulta ancora investito di compiti di consulenza fiscale e contabile in favore della fondazione.

Costui risulta, però, fortemente collegato, al contempo, alla società Andromeda. Lo Scillieri, infatti, è il marito di Barbarossa Franceschina, sorella di Barbarossa Fabio Giuseppe, a sua volta amministratore unico e socio unico dell'Immobiliare Andromeda al tempo del pagamento anticipato da parte della fondazione. Al momento della stipula del rogito notarile in data 13.09.18, invece, lo Scillieri risulta amministratore unico

della Futuro Partecipazioni s.r.l., detentrice dell'intero capitale sociale dell'Immobiliare Andromeda. Infine, una volta conclusa la compravendita, lo Scillieri diviene liquidatore dell'Immobiliare Andromeda.

Assume ancora valenza indiziaria, nel senso di cui sopra, il comportamento serbato dal Di Rubba. Costui, dopo essersi impegnato in prima persona, facendosi promotore dell'acquisto, governando la fase dell'avviso per le manifestazioni d'interesse e provvedendo al pagamento integrale in via anticipata, nel corso dell'ultima assemblea cui partecipa in qualità di presidente, mente deliberatamente in ordine alle attuali condizioni del complesso immobiliare, all'evidente fine di ritardare il momento in cui i soci avrebbero potuto avvedersi dell'improduttivo esborso patrimoniale, così serbando una condotta confliggente con l'interesse dell'ente, a vantaggio della controparte privata.

Infine, chiudono il cerchio, fornendo la prova inconfutabile della valenza sostanzialmente appropriativa dell'operazione commerciale, i versamenti susseguitisi immediatamente dopo l'accredito del capitale sul conto della venditrice, datato 5 dicembre 2017.

In data 8.12.17, Immobiliare Andromeda s.r.l. dispone bonifico, in favore della SDC s.r.l., per l'importo di Euro 178.450,00, con causale "saldo fattura n. 2 del 2.10.17". L'importo viene accreditato l'11 dicembre.

In data 11.12.17, la SDC s.r.l. dispone due bonifici, in favore di Alberto Di Rubba, per un importo complessivo di Euro 50.163,00, con causali "acconto fattura 22 dell'11.12.17" e "saldo fattura 22 dell'11.12.17".

In data 11.12.17, la SDC s.r.l. dispone due bonifici, in favore di Manzoni Andrea, per un importo complessivo di Euro 50.542,00, con causali "acconto fattura 39 dell'11.12.17" e "saldo fattura 39 dell'11.12.17".

In data 11.12.17, la SDC s.r.l. dispone un bonifico, in favore della Studio

CLD s.r.l., per un importo complessivo di Euro 44.570,00, con causale "saldo fattura 06 del 31.12.16".

In data 11.12.17, la Studio CLD s.r.l. dispone un bonifico, in favore della propria controllante Studio Dea Consulting s.r.l., per l'importo di Euro 45.000,00, con causale "acconto fattura 458 del 15.09.17".

La Studio CLD s.r.l. vede succedersi nella carica di amministratore unico Manzoni Andrea (dal 29.06.14 al 1° ottobre 2018) e Di Rubba Alberto (dal 1° ottobre 2018).

Analogamente, la Studio Dea Consulting s.r.l., gestita dall'amministratore unico Di Rubba Alberto dal 27.04.16 al 1° ottobre 2018, risulta partecipata, in qualità di socio, anche dal Manzoni Andrea, dal 14.01.14 al 1° ottobre 2018.

La notevole vicinanza temporale fra ogni accredito ed il successivo trasferimento, la speciale somiglianza fra ciascun importo ricevuto e la somma versata, nonché la genericità delle causali riportate nei bonifici rendono evidente che si tratti di movimenti finanziari, partiti inizialmente dal conto corrente della venditrice Immobiliare Andromeda s.r.l., volti a garantire la restituzione di una consistente porzione della provvista al presidente Di Rubba ed ai suoi sodali.

Gli elementi testé analizzati inducono il giudicante ad attribuire all'operazione immobiliare natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l'impossessamento, da parte dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi sodali, del capitale giacente sul conto della fondazione, vincolato alla destinazione pubblicistica e versato alla società Immobiliare Andromeda. In altri termini, le circostanze appena esposte assumono, ciascuna in via separata e tutte in modo convergente, una forte valenza indiziaria, nel senso di privare l'operazione immobiliare testé descritta di

una reale giustificazione economica, manifestandosi viceversa quale schermo giuridico dietro al quale occultare l'unico intendimento perseguito, ossia la distrazione del fondo erogato dall'ente pubblico a favore dell'allora presidente Di Rubba e dei suoi complici.

Ricorrono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza a carico del Di Rubba in ordine al delitto di peculato, con le aggravanti di cui all'art. 112 comma I nn. 1) e 2) c.p.

Ciò posto, la responsabilità a titolo di peculato, a fronte del comprovato coinvolgimento dell'incaricato di pubblico servizio, grava anche sui concorrenti privi della qualifica pubblicistica. Nel caso di specie, dunque, Manzoni Andrea, Scillieri Michele e Barbarossa Fabio sono chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 314 c.p., a titolo di concorrenti non intranei.

In proposito, d'altra parte, nessun dubbio pare evocabile in merito al contributo concorsuale fornito da costoro, alla luce delle circostanze che seguono.

Manzoni Andrea, dottore commercialista, è soggetto che vanta un rapporto stretto e risalente con Di Rubba Alberto.

I due sono entrambi titolari di quote nella Studio Dea Consulting s.r.l., gestita dall'amministratore unico Di Rubba Alberto.

I due si succedono nella conduzione della Studio CLD s.r.l., che vede Di Rubba Alberto subentrare al Manzoni nella carica di amministratore unico.

In ogni caso, anche dopo l'assunzione del ruolo gestionale da parte del Di Rubba e fino alla cessazione dell'attività d'impresa in data 29.03.19, la sede sociale rimane presso lo studio del commercialista Manzoni in Bergamo via Angelo Maj n. 24.

Nel corso della corrente diciottesima Legislatura, iniziata nel mese di

marzo dell'anno 2018, Di Rubba e Manzoni risultano investiti delle funzioni di direttore amministrativo e revisore contabile presso il gruppo parlamentare del partito politico Lega per Salvini Premier, rispettivamente al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati.

In ragione di tale rapporto stretto e risalente nel tempo con il Di Rubba, Manzoni Andrea viene reso da quest'ultimo partecipe del fatto appropriativo, tanto da beneficiare personalmente di una cospicua somma, imputabile al capitale illecitamente sottratto alla sua destinazione pubblicistica. Tale importo di denaro viene incamerato dal Manzoni, si noti, in parte a mezzo di bonifici accreditati su conti al medesimo intestati ed in altra parte tramite un bonifico accreditato sul conto corrente riferito alla Studio Dea Consulting s.r.l., da lui partecipata in qualità di socio.

Ricorrono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza a carico del Manzoni in ordine al delitto di peculato, con le aggravanti di cui all'art. 112 comma I nn. 1) e 2) c.p.

Scillieri Michele rappresenta, dal canto suo, l'anello di congiunzione fra le due parti contrattuali, la fondazione acquirente e la società Immobiliare Andromeda alienante, le quali, lungi dal rappresentare entità del tutto distinte ed autonomamente operanti sul mercato, paiono rispondere ad un centro d'interessi unitario, proprio in ragione delle notevoli cointeressenze soggettive che le avviluppano.

Scillieri Michele è uomo di assoluta fiducia del presidente Di Rubbia, tanto da vedersi conferita da costui la procura speciale per l'erogazione dei contributi, riconosciuti dalla fondazione a favore delle imprese del settore operanti sul territorio. Al tempo dell'esborso anticipato del prezzo della compravendita, riveste anche la carica di sindaco supplente, abbandonata contestualmente alla cessazione del Di Rubba dal ruolo apicale. Al

momento del rogito notarile, d'altronde, lo Scillieri risulta ancora investito di compiti di consulenza fiscale e contabile in favore della fondazione.

Costui risulta, però, fortemente collegato, al contempo, alla società Andromeda. Lo Scillieri, infatti, è il marito di Barbarossa Franceschina, sorella di Barbarossa Fabio Giuseppe, a sua volta amministratore unico e socio unico dell'Immobiliare Andromeda al tempo del pagamento anticipato da parte della fondazione. Al momento della stipula del rogito notarile in data 13.09.18, invece, lo Scillieri risulta amministratore unico della Futuro Partecipazioni s.r.l., detentrice dell'intero capitale sociale dell'Immobiliare Andromeda. Infine, una volta conclusa la compravendita, lo Scillieri diviene liquidatore dell'Immobiliare Andromeda.

D'altronde, la definitiva conferma della partecipazione dello Scillieri al fatto appropriativo deriva, in via indiretta, ma non per questo con effetto meno pregnante sul piano probatorio, dagli sviluppi più recenti della complessiva vicenda criminale in esame, che vedono l'indagato cedere di fronte alle pretese estorsive avanzate dal Sostegni, nella piena consapevolezza dell'antefatto storico, ossia del proprio diretto coinvolgimento nell'affare illecito, con ogni conseguenza sul piano del rischio soggettivo connesso ad un'eventuale scelta delatoria, adottata e pervicacemente perseguita dal Sostegni.

Le specifiche circostanze inerenti alla condotta estorsiva utilmente posta in essere dal Sostegni sono già state oggetto di esame dettagliato nel corpo dell'ordinanza, emessa dal sottoscritto in data 19.07.2020, recante la convalida del fermo, con contestuale applicazione della custodia in carcere, nei confronti di Sostegni Luca, in ordine al reato di estorsione consumata (capo D1). Pare sufficiente, nella presente sede, limitarsi a riportare gli snodi fondamentali dell'ulteriore vicenda in parola, secondo le risultanze

d'indagine, con particolare riguardo alle conversazioni a distanza, captate grazie alle operazioni d'intercettazione telefonica, ed ai dialoghi fra presenti, ascoltati in intercettazione ambientale.

In data 8.6.20, Sostegni confidava a Floris Piergiorgio che, a fronte degli inutili tentativi di contatto con "questi tizi" (da intendersi Di Rubba, Manzoni e Scillieri), sarebbe passato alle usuali minacce, in quanto consapevole che costoro si sarebbero mossi soltanto se minacciati.

Il 9.06.20, Sostegni spiegava telefonicamente a Scillieri come non comprendesse la ragione per la quale costoro (Di Rubba e Manzoni) preferissero, per risparmiare "pochi soldi", fare "scoperchiare il pentolone, che può fargli danni assurdi". Incontratisi il giorno stesso di persona, Sostegni spiegava a Scillieri che costoro (Di Rubba e Manzoni) non gli stavano lasciando altra scelta se non quella di presentare istanza di fallimento e sporgere denuncia, accadimenti che, come espressamente precisato dal Sostegni, avrebbero di certo condotto ad una serie di accertamenti a catena, con ricostruzione dei movimenti finanziari "di ritorno", donde il sicuro pregiudizio per tutti gli interlocutori, Scillieri compreso. Scillieri rassicurava Sostegni, impegnandosi ad interpellare Di Rubba. Sostegni ribadiva l'esiguità della somma richiesta, a fronte del notevole rischio pendente sulle controparti.

L'11 giugno 2020, Scillieri comunicava a Sostegni di avere contattato Di Rubba per la questione del Sostegni, ricevendo una qualche apertura da parte del Di Rubba, in ogni caso intenzionato ad evitare contatti diretti con lui.

Il 12 giugno 2020, Scillieri informava Barbarossa della pretesa di denaro avanzata dal Sostegni, il quale, a detta del primo, si era appositamente rivolto alla stampa, fornendo alcune informazioni in merito alla loro

vicenda, così da avere ancora più potere contrattuale nei loro confronti.

Lo stesso giorno, Sostegni metteva al corrente lo Scillieri della propria disponibilità ad abbandonare presto il territorio nazionale, senza riferire a terzi (le autorità pubbliche ed i giornali) informazioni sul loro operato, purché avesse ricevuto quanto dovutogli.

Il 20.06.20, Sostegni, nel corso di un incontro con lo Scillieri e Colomba Davide, concordava con gli interlocutori le modalità della corresponsione del denaro asseritamente dovutogli: salvo il pegamento immediato del minore importo pari ad Euro 5.000,00, il residuo sarebbe stato versato, a mezzo del circuito Western Union, avvalendosi di terzi compiacenti, dopo la partenza del Sostegni alla volta del Brasile.

In prossimità del fermo, Sostegni Luca acquistava i seguenti titoli di viaggio: biglietto nominativo per autobus in partenza il 16.07.20 dal terminal di Milano Lampugnano, per la tratta Milano – Francoforte (Germania); biglietto nominativo per il volo di linea Francoforte – San Paolo (Brasile) del giorno 18.7.2020.

Come si evince dai verbali di fermo e di perquisizione, il 15.7.20, Sostegni Luca veniva fermato dai finanzieri non appena uscito dall'attività commerciale facente capo a Colomba Davide Mauro e salito a bordo dell'autovettura targata FJ615HT. A richiesta dei militari, il soggetto consegnava una busta contenente la somma in contanti pari ad Euro 5.000,00.

All'interno dei bagagli del Sostegni, custoditi presso l'albergo Hotel Borgonuovo in Milano, i finanzieri rinvenivano, oltre ai biglietti di cui sopra (tratta in autobus e tratta aerea), un appunto manoscritto recante la seguente dicitura: "25.000 (5.000) – mercoledì 15 Euro 7.000 – rimanenza 18.000 – a partire dal 20 settembre ogni 20 gg. circa".

Ricorrono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza a carico di Scillieri Michele in ordine al delitto di peculato, con le aggravanti di cui all'art. 112 comma I nn. 1) e 2) c.p.

Barbarossa Fabio, in qualità di amministratore unico della Immobiliare Andromeda s.r.l. dal 26 luglio 2016 all'11 dicembre 2018, tiene le seguenti condotte, che apportano un contributo determinante alla realizzazione del fatto di reato.

L'indagato, poco tempo dopo avere acquistato il complesso immobiliare dalla Paloschi s.r.l. al prezzo di Euro 400.000,00, rivende il bene, pressoché nelle medesime condizioni, alla fondazione, per un corrispettivo pari al doppio, ed ottiene il versamento integrale del prezzo al tempo del preliminare, senza la necessità della prestazione di alcuna garanzia in favore della controparte, ancorché sottoposta al vincolo pubblicistico.

Il medesimo, appena appurato l'accredito del corrispettivo sul conto dell'Immobiliare Andromeda, dispone un bonifico, in favore della SDC s.r.l., per l'importo di Euro 178.450,00, così dando la stura ad una serie di ulteriori passaggi di denaro, idonei a mascherare i reali destinatari del capitale retrocesso, ossia l'incaricato di pubblico servizio, Di Rubba Alberto, ed il sodale di lui, Manzoni Andrea.

Ricorrono, pertanto, gravi indizi di colpevolezza a carico di Barbarossa Fabio in ordine al delitto di peculato, con l'aggravante di cui all'art. 112 comma I n. 1) c.p.

CAPO A: I GRAVI INDIZI

Trattasi della contestazione di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, oggetto della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Scillieri Michele e Barbarossa Fabio Giuseppe.

Si procede all'esame degli elementi acquisiti sulla base delle attività

d'indagine svolte.

La Paloschi s.r.l., già Confezioni Maglierie di Paloschi Carlo & C. s.n.c., divenuta società di capitali nell'anno 2006, con sede legale in Cormano (MI) via Bergamo n. 7, esercitava attività d'impresa avente ad oggetto la fabbricazione ed il commercio di tessuti a maglia, anche per importazione ed esportazione.

Si trattava di una società a base familiare, riferibile ai vari membri della famiglia Paloschi. Fin dal tempo della trasformazione in società a responsabilità limitata, infatti, costoro si alternavano nella detenzione dell'intero capitale sociale (ultima in ordine di tempo Dubini Marianna, socia unica dal 2.12.2015 e moglie di Paloschi Andrea, deceduto il 31.01.2016), così come nelle cariche gestionali (per ultima la Dubini, amministratrice unica dal 6.04.16, subentrata al marito defunto).

All'esito dell'assemblea ordinaria in data 13.07.2016, con l'intervento della Dubini in qualità di amministratrice unica e socia unica, preso atto della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e della mancata ricapitalizzazione, la società veniva messa in liquidazione, con nomina di Sostegni Luca come liquidatore.

Con contratto di compravendita in data 11.10.16, Dubini Marianna cedeva a Sostegni Luca, al prezzo di Euro 1.000,00, l'intero capitale sociale.

In data 8.11.17, la Paloschi s.r.l. veniva cancellata dal Registro delle Imprese.

Dalla lettura dei bilanci depositati dal tempo della trasformazione in società di capitali, si evincono informazioni utili circa l'evoluzione dello stato patrimoniale e l'andamento economico.

A partire dal 2014, tutti gli esercizi si chiudevano con perdite consistenti.

L'esposizione debitoria si presentava stabilmente in aumento, fino a

raggiungere il suo massimo ammontare alla chiusura dell'annualità 2015.

In ragione dei pagamenti differenziati, si verificava un progressivo mutamento nella tipologia di debiti pendenti: al significativo decremento dei debiti verso banche e fornitori (rispettivamente azzerati nel 2016 e nel 2017), si accompagnava l'incremento dei debiti verso l'Erario ed i soci. In particolare, con riguardo alla posizione debitoria nei confronti del creditore pubblico, emergono i seguenti dati: anno 2014, debiti verso l'Erario pari ad Euro 372.705,00, a fronte di un monte debiti pari ad Euro 1.201.238,00; anno 2015, debiti verso l'Erario pari ad Euro 386.479,00, a fronte di un monte debiti pari ad Euro 1.221.086,00; anno 2016, debiti verso l'Erario pari ad Euro 495.545,00, a fronte di un monte debiti pari ad Euro 1.131.734,00; anno 2017, debiti verso l'Erario pari ad Euro 573.581,00, a fronte di un monte debiti pari ad Euro 731.734,00.

Sulla base delle risultanze del relativo bilancio, l'attivo dello stato patrimoniale al 31.12.16 era costituito dal solo complesso immobiliare in Cormano, sede dell'impresa. A riprova di tale corretta lettura del bilancio, si noti quanto riportato dal bilancio finale di liquidazione: per effetto dell'alienazione del predetto bene in data 14.02.2017, la società rimaneva priva di ogni posta patrimoniale all'attivo. D'altra parte, anche le successive verifiche condotte dalla Guardia di Finanza presso i Registri Immobiliari hanno dato conferma dell'inesistenza di ulteriori fabbricati o terreni nella disponibilità della società poi cancellata.

Come si evince dall'attestazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, in virtù delle cartelle esattoriali ad oggi già consegnate alla parte, in relazione ai soli anni d'imposta fino al 2015, risultano allo stato iscritti a ruolo e tuttora pendenti, a carico della Paloschi s.r.l. in liquidazione, debiti tributari, a titolo d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con relativi

interessi e sanzioni, per Euro 226.777,57. In proposito, si tenga comunque presente l'orizzonte limitato di tale verifica: dal momento che le iscrizioni a ruolo riguardano solo gli avvisi di accertamento divenuti definitivi e le imposte non versate risultanti dalle dichiarazioni fiscali del contribuente, il predetto accertamento, avente ad oggetto le iscrizioni a ruolo, non fornisce il quadro completo dei debiti tributari esistenti all'epoca del trasferimento immobiliare, dovendosi includere nel novero di quest'ultimi anche le ulteriori partite debitorie, già formatesi e come tali conosciute dal contribuente, ancora non iscritte a ruolo. In sede di verifica dei presupposti del fatto di reato addebitato, dunque, non può non tenersi conto del diverso e più significativo dato emergente dal bilancio depositato per l'anno 2017, che riporta debiti verso l'Erario pari ad Euro 573.581,00.

Tanto premesso circa l'evoluzione dello stato patrimoniale e l'andamento economico, si analizzano ora i passaggi salienti dell'operazione commerciale contestata, per poi sottolinearne gli indiscutibili connotati fraudolenti, in danno del credito erariale.

Con contratto di compravendita per atto pubblico in data 14.02.2017, la Paloschi s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e socio unico Sostegni Luca, vendeva all'Immobiliare Andromeda s.r.l., in persona dell'amministratore unico Barbarossa Fabio Giuseppe, il complesso immobiliare ubicato in Cormano (MI) via Bergamo n. 7, composto da quattro fabbricati (con destinazione a laboratori, uffici e depositi) ed altrettanti terreni, al prezzo di Euro 400.000,00.

Secondo quanto riportato nell'atto notarile, il corrispettivo sarebbe stato pagato mediante quattro assegni bancari, emessi dalla società acquirente e tratti sul conto corrente alla stessa intestato presso la filiale Unicredit s.p.a. in Milano via Carducci n. 10: assegno emesso il 30.01.17 per Euro

120.000,00, assegno emesso il 6.02.2017 per Euro 130.000,00, assegno emesso il 10.02.17 per Euro 50.000,00 ed assegno emesso il 14.02.17 per Euro 100.000,00.

In verità, però, i predetti assegni bancari non venivano portati all'incasso. Essi, infatti, non risultano essere stati addebitati sul conto corrente n. 104537225, intestato alla Immobiliare Andromeda s.r.l. presso la filiale Unicredit s.p.a. in Milano via Carducci n. 10.

D'altra parte, nessuna diversa somma risulta essere altrimenti transitata dai conti dell'acquirente al patrimonio della venditrice. Con riguardo al periodo temporale successivo all'emissione del primo assegno, infatti, la Paloschi s.r.l. risultava titolare del solo conto corrente n. 35744 presso la filiale BPM s.p.a. in Milano Piazza F. Meda n. 4: l'estratto conto riferito al predetto rapporto non riporta alcun accredito proveniente dalla parte compratrice.

A fronte di ciò, si registrano in seguito plurimi bonifici disposti dalla società acquirente in favore dei conti personali intestati a Sostegni Luca.

Nel periodo compreso fra il 7 marzo ed il 24 maggio 2018, la Immobiliare Andromeda s.r.l. disponeva undici bonifici, per un totale di Euro 260.000,00, a favore del conto corrente n. 1619 intrattenuto da Sostegni Luca presso Banco BPM s.p.a. (Euro 200.000,00) ed a favore del conto corrente n. 1040981563 intrattenuto da Sostegni Luca presso Poste Italiane (Euro 60.000,00). I primi dieci bonifici recavano la causale: "Acconto prezzo cessione immobiliare atto notaio Grandi del 14.02.17". L'ultimo bonifico riportava la causale: "Saldo prezzo acquisto immobile Cormano via Bergamo n. 7, atto notaio Grandi del 14.02.17".

Nel medesimo arco temporale, si registrano altresì due bonifici disposti dalla società acquirente in favore della Elle Esse Consulting s.r.l.

In data 1.03.2018, Immobiliare Andromeda s.r.l. disponeva bonifico, per Euro 11.590,00, a favore del conto corrente n. 1028498853 intestato alla Elle Esse Consulting s.r.l. presso Poste Italiane, con la seguente causale: "Fattura n. 16/2017 per acconto prestazioni di consulenza ed assistenza nella vendita di immobili ubicati in comune di Cormano".

In data 24.05.2018, Immobiliare Andromeda s.r.l. disponeva bonifico, per Euro 29.890,00, a favore del conto corrente n. 1028498853 intestato alla Elle Esse Consulting s.r.l. presso Poste Italiane, con la seguente causale: "Saldo 2017 fattura n. 5 del 23.05.18 per prestazioni di consulenza nella vendita di immobili ubicati nel comune di Cormano via Bergamo 7".

Al tempo della ricezione dei due bonifici in questione, la Elle Esse Consulting s.r.l. risultava gestita da Sostegni Luca, quale amministratore unico. In ogni caso, alla successiva trasformazione in società in accomandita semplice, in data 25.07.18, si sarebbe accompagnata l'attribuzione allo stesso Sostegni del ruolo di socio accomandatario, fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese in data 30 ottobre 2018.

Sostegni Luca, nel periodo compreso fra il 14 marzo ed il 18 maggio 2018, a fronte delle somme ricevute sui propri conti correnti (bancario e postale), disponeva plurimi bonifici, addebitati sui predetti conti, in favore della Fidirev Società Fiduciaria s.r.l., per un totale di Euro 250.000,00, tutti recanti la seguente causale: "Mandato fiduciario n. 1200": bonifici per Euro 195.000,00, addebitati sul conto corrente n. 1619 intrattenuto da Sostegni Luca presso Banco BPM s.p.a., a favore del conto corrente intestato alla Fidirev Società Fiduciaria s.r.l. presso Banca del Piemonte s.p.a.; bonifici per Euro 55.000,00, addebitati sul conto corrente n. 1040981563 intrattenuto da Sostegni Luca presso Poste Italiane, a favore del conto corrente intestato alla Fidirev Società Fiduciaria s.r.l. presso Banca del

Piemonte s.p.a.

L'operazione economica testé descritta assume, nel suo complesso, gli evidenti connotati di un'architettura volta alla fraudolenta sottrazione dell'immobile alle legittime e consistenti pretese creditorie avanzate dall'Erario dello Stato sui beni della Paloschi s.r.l.

La società, stabilmente incapace di generare utile ed appesantita da un'esposizione debitoria crescente, effettua pagamenti differenziati, così da spostare la quasi totalità del peso debitorio sul creditore erariale. La stessa, poco tempo dopo, si spoglia definitivamente del solo bene esistente all'attivo patrimoniale, in quanto tale unica posta aggredibile in sede esecutiva, senza la reale percezione del corrispettivo pattuito, risultando una parte di quest'ultimo mai effettivamente versata, in difetto di ogni forma di tutela conseguentemente azionata, e venendo il residuo dirottato in via diretta sui conti personali del liquidatore legale rappresentante, oppure a vantaggio di una società terza a costui comunque riferibile.

In ordine all'effettiva partecipazione di Barbarossa e Scillieri, destinatari della richiesta di misura cautelare, all'operazione fraudolenta in parola, con conseguente responsabilità a carico di ciascuno, a titolo di concorso con Sostegni Luca (liquidatore legale rappresentante della società depauperata in frode al fisco), si rileva quanto segue.

Il Barbarossa, dopo avere assunto il ruolo di amministratore unico dell'Immobiliare Andromeda s.r.l. in data 26.07.16, sottoscriveva il contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile in Cormano per atto di notaio in data 14.02.2017.

Il predetto, divenuto altresì socio unico dell'Immobiliare Andromeda s.r.l. per effetto dell'acquisto dell'intero capitale sociale in data 17.11.17, provvedeva, nella persistente veste di amministratore unico della

compratrice, fra i mesi di marzo e maggio del 2018, a disporre il tardivo versamento di parte del corrispettivo a mezzo di bonifici a favore di alcuni conti correnti estranei alla controparte contrattuale, poiché intestati alla persona dell'ex liquidatore e ad una società terza, riferibile a quest'ultimo. La responsabilità concorsuale in capo al Barbarossa pare, pertanto, indubitabile.

Maggiore approfondimento merita, invece, il vaglio della posizione dello Scillieri, con riferimento alla quale si addiverrà, vale la pena anticipare, al medesimo risultato, ossia al positivo riscontro di un effettivo contributo concorsuale all'operazione fraudolenta.

La circostanza che vedeva il Sostegni prodigarsi per lo svuotamento della Paloschi s.r.l., in danno dell'Erario, per conto di soggetti terzi (come si vedrà, da intendersi, fra gli altri, lo Scillieri), emerge in modo chiaro dalla conversazione tra presenti intercorsa il 24.04.2020, alle ore 17:15, fra Sostegni Luca e Affri Marco (RIT 301/20 progr. 899). In questa sede, Sostegni ha spiegato all'interlocutore, con riguardo all'affare concluso con il Barbarossa, di avere omesso di incassare gli assegni ricevuti; di avere ricevuto il versamento a mezzo di bonifici accreditati direttamente su conti correnti personali a sé intestati e di avere poi provveduto periodicamente a trasferire il capitale così ricevuto a favore della società fiduciaria. Sostegni ha chiarito, altresì, all'interlocutore le ragioni dell'adozione di tale sistema: "la Paloschi è una società chiusa e non volevano dei soldi alla Paloschi per la paura che Equitalia prendesse i soldi; quindi i bonifici arrivavano a nome di Luca Sostegni come amministratore". Dal tenore della conversazione, dunque, emerge palesemente la riferibilità del piano, incentrato sul deliberato depauperamento della società in frode al fisco, a soggetti terzi, diversi da Sostegni, capaci di avvantaggiarsi del suo diligente operato.

Plurimi elementi depongono nel senso dell'identificazione dello Scillieri quale individuo governante il Sostegni e, tramite costui, l'intero meccanismo fraudolento, architettato in pregiudizio dell'Erario.

Il subentro di Sostegni nella titolarità dell'intero capitale sociale della Paloschi s.r.l., per cessione delle quote da parte della Dubini Marianna con atto di compravendita in data 11.10.16, avveniva sulla base di un negozio solo apparentemente concluso a titolo oneroso: il 10.10.16, Dubini Marianna ordinava alla Unicredit s.p.a. l'emissione di un assegno circolare per Euro 1.000,00, previo versamento della corrispondente somma in contanti; il giorno seguente, Dubini Marianna cedeva le quote sociali in favore di Sostegni Luca, a fronte del corrispettivo pari ad Euro 1.000,00, versato dal cessionario a mezzo dell'assegno circolare di cui sopra; in data 17.10.16, la Dubini portava all'incasso il medesimo titolo di credito presso Fineco Bank s.p.a. All'indomani della sottoscrizione del contratto, il cessionario Sostegni conferiva procura speciale a Scillieri Michele per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica al Registro delle Imprese degli atti relativi alle ultime modifiche intervenute negli assetti societari.

Il verbale di assemblea ordinaria della Paloschi s.r.l. in liquidazione in data 27.09.17, recante approvazione del bilancio relativo all'anno 2016, ed il verbale di assemblea ordinaria della medesima società in data 10.10.17, recante approvazione del bilancio finale di liquidazione, venivano sottoscritti, oltre che dal liquidatore Sostegni, da tale Montoro Monica, in qualità di segretaria. Costei risultava, all'epoca, dipendente della Effe.V. s.r.l., società amministrata da Scillieri Michele.

Nel corso della conversazione intrattenuta a telefono il 27.04.20 con Di Corrado Enrico (RIT 318/20 progr. 6626), Sostegni ha raccontato all'interlocutore di avere ripercorso insieme a "Michele" (da intendersi

Scillieri) "tutta quella vicenda famosa" (da intendersi l'operazione avente ad oggetto l'immobile in Cormano) e di avere contestato a costui la propria mancata partecipazione ai relativi guadagni, di cui riteneva avessero beneficiato, al contrario, le altre persone coinvolte. Sostegni ha precisato, inoltre, di avere sostanzialmente inteso, all'esito di quel dialogo, che parte della somma fosse stata incamerata da "Michele" (Scillieri) e di avere perciò invitato quest'ultimo al ripristino del loro rapporto originario, con una stabile retribuzione mensile versatagli per gli incombenti espletati a servizio dell'amico.

D'altra parte, a deporre nel senso del contributo concorsuale dello Scillieri al sistema congegnato stanno anche i suoi rilevanti collegamenti con l'Immobiliare Andromeda s.r.l., controparte contrattuale nel negozio traslativo fonte del depauperamento in frode al credito erariale.

Barbarossa Fabio Giuseppe, divenuto amministratore unico dell'Immobiliare Andromeda s.r.l. il 26.7.2016, appena tredici giorni dopo il subentro di Sostegni quale liquidatore della Paloschi s.r.l., altri non era che il fratello di Barbarossa Francheschina Gabriella, moglie di Scillieri.

La Immobiliare Andromeda s.r.l. era stata amministrata, nei tempi più recenti, da Affri Marco (dal 2.10.14 al 20.01.16) e da Mainardi Gianni (dal 20.01.16 al 26.07.16): il primo, già proprietario e locatore dei vani ad uso ufficio in Milano via Monti n. 15 in favore del conduttore Scillieri Michele; il secondo, cugino di Sostegni Luca.

Il verbale di assemblea ordinaria dell'Immobiliare Andromeda s.r.l. in data 9.09.16, recante approvazione del bilancio riferito all'anno 2015, inopinatamente sottoscritto da Sostegni Luca in qualità di segretario, veniva redatto presso lo studio del dottore commercialista Scillieri Michele, in Milano via Privata delle Stelline n. 1.

Il verbale di assemblea ordinaria dell'Immobiliare Andromeda s.r.l. in data 30.05.2017, recante approvazione del bilancio riferito all'anno 2016, ed il verbale di assemblea ordinaria della medesima società in data 28.06.18, recante approvazione del bilancio riferito all'anno 2017, venivano sottoscritti, oltre che dall'amministratore unico Barbarossa, dallo Scillieri, in qualità di segretario.

In data 13.09.18, Barbarossa trasferiva l'intero capitale sociale dell'Immobiliare Andromeda s.r.l. in favore della Futuro Partecipazioni s.r.l., società amministrata da Scillieri Michele.

In data 11.12.18, la Immobiliare Andromeda s.r.l. veniva messa una prima volta in liquidazione volontaria, con nomina di Scillieri Michele quale liquidatore. Cessata tale condizione il 15.12.18, subentrava come amministratore unico Affri Marco (si veda sopra per i suoi collegamenti con lo Scillieri). In data 8.02.19, la società veniva nuovamente messa in liquidazione volontaria, con ulteriore nomina di Scillieri quale liquidatore, fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese in data 4.03.2020.

Lo Scillieri, quindi, in ragione dei rilevanti collegamenti e cointeressenze di cui godeva presso l'Immobiliare Andromeda s.r.l., si trovava in condizioni ottimali rispetto all'individuazione ed alla strumentalizzazione di quest'ultima società come migliore veicolo per lo svuotamento del patrimonio della Paloschi s.r.l., in frode alle cospicue pretese erariali.

In conclusione, ricorrono nei confronti di Barbarossa Fabio e Scillieri Michele gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte.

Difettano, invece, i presupposti dell'aggravante ex art. 13 *bis* comma III D.Lgs. n. 74/2000, contestata con riguardo allo Scillieri. Se da un lato, infatti, manca la prova del ripetuto utilizzo del presente schema di evasione

con riferimento a plurimi soggetti giuridici sottoposti ad imposizione tributaria, d'altro canto il sistema fraudolento in concreto adottato pare privo di quei caratteri di novità ed originalità da cui indefettibilmente dipende l'elaborazione di un modello di evasione fiscale.

CAPO B: I GRAVI INDIZI

Trattasi della contestazione di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, oggetto della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di Manzoni Andrea, Di Rubba Alberto e Scillieri Michele.

In particolare, l'addebito attiene al turbamento, in ragione dell'accordo collusivo promosso dagli indagati, del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso pubblico in data 17.05.2017, avente ad oggetto la ricerca di manifestazioni d'interesse per l'acquisto di un immobile. Si reputa necessario, pertanto, un sintetico riepilogo dell'antefatto e dei passaggi salienti che scandiscono il suddetto procedimento.

Con contratto di comodato sottoscritto il 18.05.2005, il Comune di Milano concedeva in uso gratuito l'immobile in Milano Corso San Gottardo n. 5 alla Fondazione Lombardia Film Commission, per la durata di dodici anni, con scadenza al 17.05.2017. Si tratta dell'immobile che, oltre a rappresentare la sede legale, ospitava la sede principale della fondazione.

Di Rubba Alberto, quale consigliere designato in sede assembleare dal fondatore Regione Lombardia, assumeva la carica di presidente della fondazione il 22 settembre 2014, conservandola fino al 28 giugno 2018.

Nel corso dell'anno 2015, veniva acquisita la disponibilità dell'ulteriore immobile sito in Milano via G. B. Pergolesi n. 8, concesso in locazione da una società terza al canone annuo pari ad Euro 60.000,00, destinato a fungere da sede secondaria, ospitante le produzioni audiovisive.

In data 30.12.15, Regione Lombardia erogava in favore della fondazione un contributo straordinario, pari ad Euro 1.000.000,00, a titolo di "integrazione al patrimonio, per favorire il potenziamento della struttura patrimoniale".

Il giorno 23.11.16, si riuniva il consiglio di amministrazione della fondazione, alla presenza del presidente Di Rubba, del consigliere Ferrara Erminia e della segretaria Guenzi Michaela. Come emerge dal relativo verbale, il presidente rammentava che il contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile in Corso San Gottardo sarebbe scaduto nel mese di maggio seguente, senza possibilità di un rinnovo a lungo termine; proponeva di utilizzare il contributo straordinario, pari ad Euro 1.000.000,00, erogato da Regione Lombardia onde favorire il potenziamento della struttura patrimoniale, al fine di acquistare un immobile, ove collocare sia la sede principale (legale ed amministrativa) che quella secondaria (operativa); precisava che il complesso immobiliare in questione avrebbe dovuto possedere una superficie non inferiore a circa 1.000/1.200 mq. e consentire la sosta dei camion impiegati per le produzioni audiovisive; sottolineava, infine, che una simile operazione avrebbe avuto l'ulteriore vantaggio di liberare risorse finanziarie a favore della fondazione, non più gravata dagli oneri economici collegati al rapporto locatizio in corso. Il consiglio di amministrazione deliberava in conformità alla proposta presidenziale, dando incarico al Di Rubba d'interpellare alcune agenzie immobiliari, si da individuare edifici in vendita idonei a soddisfare le esigenze della fondazione.

Allo stato degli atti, nessuna richiesta risulta essere stata inviata dalla fondazione ad agenzie immobiliari, con riguardo all'operazione commerciale in parola.

La fondazione pubblicava, all'interno della sezione bandi del proprio sito internet, un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la ricerca di un immobile, datato 17.05.2017. La fondazione, nel quadro degli interventi di razionalizzazione degli spazi a propria disposizione finalizzati a ridurre la spesa per le locazioni passive e contestualmente a creare sinergie operative da realizzarsi con la concentrazione in un'unica sede delle proprie attività istituzionali, rendeva nota la propria intenzione di ricercare un immobile da adibire a propria sede amministrativa ed operativa, dotato dei seguenti requisiti: immobile già edificato al tempo della pubblicazione dell'avviso, eventualmente da ristrutturare a cura della parte venditrice entro il termine di sei mesi dal rogito notarile; conformità alla vigente normativa edilizia ed urbanistica; destinazione ad uso ufficio, laboratorio ed archivio – magazzino; ubicazione nel Comune di Milano o in comuni limitrofi, siti nella zona nord di Milano; preferenza per immobile indipendente con spazi di manovra antistanti e disponibilità di posti auto o di parcheggio; preferenza per fruizione ad uso esclusivo ed autonomia funzionale; razionale distribuzione degli spazi interni; superficie lorda non inferiore a 1.100 mq. e concreta fruibilità degli spazi. La fondazione invitava i soggetti intenzionati a manifestare il proprio interesse all'invio della proposta all'indirizzo di posta certificata della fondazione entro le ore 15:00 del 5 giugno, allegando alla domanda di partecipazione la documentazione tecnica richiesta. Nel corpo dell'avviso, inoltre, la fondazione precisava come lo stesso rivestisse carattere di ricerca di mercato e fosse da intendersi quale mero procedimento preselettivo, non vincolante per la fondazione, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici; escludeva espressamente

l'indizione, a mezzo dell'avviso medesimo, di alcuna procedura di gara; specificava che, per effetto dell'annuncio, la fondazione non sarebbe stata vincolata ad alcun obbligo di comunicazione dell'esito dell'indagine e che l'ente avrebbe proceduto alla valutazione di congruità e convenienza anche in presenza di una sola offerta pervenuta; infine, disponeva, quale unica forma di diffusione dell'avviso medesimo, la pubblicazione sul sito internet dell'ente.

Nessun documento ulteriore, relativo alle proposte eventualmente ricevute, all'organo deputato alla loro valutazione, all'istruttoria ed al suo esito, veniva poi inserito sul sito informatico.

Con contratto di comodato sottoscritto il 22.06.17, il Comune di Milano concedeva in uso gratuito l'immobile in Milano Corso San Gottardo n. 5 alla Fondazione Lombardia Film Commission, per l'ulteriore periodo di un anno, decorrente dalla cessazione del pregresso rapporto contrattuale, con conseguente scadenza al 17.05.2018.

In data 4.12.17, la fondazione disponeva due bonifici, per un importo complessivo di Euro 800.000,00, in favore dell'Immobiliare Andromeda s.r.l., recanti la comune causale di "bonifico per contratto preliminare 4.12.17".

Riepilogati così l'antefatto ed il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso pubblico in data 17.05.2017, il cui collusivo turbamento risulta addebitato agli odierni indagati, è ora possibile vagliare la ricorrenza o meno degli elementi indefettibili della fattispecie incriminatrice.

In proposito, il discorso non può non prendere avvio dalla verifica dell'effettiva ricaduta del caso di specie nel raggio d'azione dell'art. 353 *bis* c.p. Si tratta, in altri termini, di saggiare la riconducibilità del

procedimento di cui sopra, conclusosi con l'avviso pubblico in data 17.05.17, alla nozione di procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, mediante il quale vengono determinate le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 353 *bis* c.p. Come vedremo, l'esito di tale verifica risulterà positivo.

Visto l'art. 3 D.Lgs. n. n. 50/2016, è organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Come già esposto, la Lombardia Film Commission è una fondazione costituita il 16 febbraio 2000, con sede legale in Milano Corso San Gottardo n. 5, per iniziativa dei fondatori Regione Lombardia, Comune di Milano, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia.

Secondo lo statuto, lo scopo della fondazione è rappresentato dalla promozione del territorio lombardo, dallo sviluppo del suo comparto industriale e dei servizi nel settore delle nuove tecnologie e dall'affermazione sul mercato internazionale della sua industria cinematografica e multimediale, proponendosi di fungere da supporto alla conoscenza nazionale ed all'internazionalizzazione del tessuto artistico e del patrimonio produttivo lombardo.

La fondazione, al fine del raggiungimento dello scopo statutario, gode di un patrimonio alimentato anche da contributi erogati da enti pubblici territoriali, quali Regione Lombardia e Comune di Milano, stanziati a favore dell'ente con il vincolo della loro destinazione d'uso al perseguimento dello scopo. D'altronde, come si evince dai bilanci d'esercizio, negli anni successivi al 2014, il patrimonio netto della fondazione è sempre stato composto, in via prevalente, proprio dalle predette erogazioni provenienti da enti pubblici territoriali.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il ruolo di presidente della fondazione spetta al consigliere designato in sede assembleare dal fondatore Regione Lombardia. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione della fondazione si limita a ratificare in via successiva la nomina del presidente di cui alla pregressa deliberazione della Giunta della Regione Lombardia.

I rapporti fra la fondazione e Regione Lombardia sono disciplinati dalla convenzione quadro del 6 ottobre 2016, siglata in attuazione della legge regionale istitutiva del c.d. "Sistema Regionale", ossia un sistema di enti ed aziende tramite i quali Regione Lombardia intende perseguire la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, valorizzando i propri investimenti, con contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. La convenzione, dunque, predisposta secondo uno schema previamente approvato dalla Giunta Regionale, disciplina l'individuazione dei compiti e delle attività affidati ed il controllo del loro effettivo svolgimento.

La fondazione Lombardia Film Commission rientra pienamente, pertanto, nel novero degli organismi di diritto pubblico.

Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 50/2016, la fondazione, in quanto organismo di diritto pubblico, è amministrazione aggiudicatrice, ossia ente soggetto

alla disciplina di cui al Codice degli Appalti parte II, regolante le procedure di affidamento degli appalti e scelta del contraente.

Ai sensi degli artt. 1 e 17 D.Lgs. n. 50/2016, tale normativa trova applicazione con riguardo ai contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, mentre rimangono esclusi, dalla predetta regolamentazione specifica, gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di fabbricati già esistenti o di terreni.

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice degli Appalti, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. In proposito, si noti come la disposizione normativa sia rimasta sostanzialmente immutata per effetto della riforma ex art. 5 D.Lgs. n. 56/2017 (entrata in vigore il 20.05.17, pertanto in data successiva all'avviso pubblico in questione), essendosi quest'ultima limitata ad estendere espressamente la portata applicativa del disposto codicistico ai contratti attivi, ossia a quei contratti comportanti un'entrata per l'amministrazione.

Come sancito anche dal Consiglio di Stato (parere n. 1241 del 10.05.18), l'art. 4 cit. comporta che, in riferimento ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto di fabbricati già esistenti o di terreni, debbono venire rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, previsti per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice degli Appalti.

La fondazione Lombardia Film Commission, pertanto, in quanto organismo di diritto pubblico, in riferimento ai contratti aventi ad oggetto l'acquisto di

fabbricati già esistenti o di terreni, è tenuta a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

D'altronde, la Suprema Corte ha avuto già modo di affermare come i soggetti privati qualificabili come organismi di diritto pubblico, agendo per conto della pubblica amministrazione, siano tenuti ad osservare le regole di evidenza pubblica: in questo caso, gli atti della procedura di evidenza pubblica sono oggettivamente amministrativi, anche se posti in essere da privati, ed i soggetti privati in questione, limitatamente agli atti di gara, debbono ritenersi amministrazioni pubbliche in senso soggettivo (Cass. n. 9385 del 13.04.17). Trattasi di un principio affermato, è ben vero, in tema di turbata libertà degli incanti, ma traslabile senza ostacoli alla fattispecie ex art. 353 *bis* c.p.: come affermato dalla Suprema Corte, infatti, il legislatore, onde contrastare il deprecabile fenomeno della turbativa d'asta investente il procedimento formativo del bando di gara con condizionamento del suo contenuto in modo che un soggetto possa essere favorito, illecito fino ad allora impunito, ha introdotto la nuova figura di reato, la quale, affiancando l'art. 353 c.p., reprime la condotta di turbativa posta in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando (Cass. n. 44896/13).

In conclusione, ai fini della sussumibilità del fatto concreto nella fattispecie astratta di cui all'art. 353 *bis* c.p., la fondazione, in qualità di pubblica amministrazione, all'esito di procedimento amministrativo, stabilisce il contenuto del bando o di atto equipollente, in virtù del quale effettua la successiva scelta del terzo contraente.

In merito, poi, alla natura dell'avviso pubblico in data 17.05.2017 ed alla sua riconducibilità nell'alveo degli "atti equipollenti" ex art. 353 *bis* c.p.,

pare fugare ogni dubbio il principio statuito dalla Suprema Corte, a mente del quale il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di atto equipollente del bando di gara persino la mera deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto dell'illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto (Cass. n. 13431 del 16.02.2017).

Si conferma, quindi, la riconducibilità del procedimento di cui sopra, conclusosi con l'avviso pubblico in data 17.05.17, alla nozione di procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di atto equipollente a bando di gara, mediante il quale vengono determinate le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 353 *bis* c.p.

Tanto premesso, è ora possibile vagliare la ricorrenza in concreto degli elementi indefettibili della fattispecie incriminatrice.

Si ritiene provato, in primo luogo, l'accordo collusivo, siglato fin dall'origine dai tre indagati (Di Rubba, Manzoni e Scillieri), volto a minare dalle fondamenta il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando, o meglio dell'avviso, per la ricerca del terzo contraente. Tanto si afferma, in ragione delle seguenti risultanze d'indagine.

Un primo contributo probatorio, fondamentale in questo senso, si rinviene nel contenuto delle sommarie informazioni rese da Guenzi Michaela alla Polizia Giudiziaria il 29.07.2020 e nelle mail dalla medesima messe a disposizione delle autorità inquirenti. La rilevanza dell'apporto dichiarativo della Guenzi e delle mail da lei fornite pare indubbio. Come emerge dalle evidenze documentali, infatti, costei, assunta alle dipendenze della

fondazione nel 2007 e poi investita di ruoli via via maggiori, fino a quello di responsabile organizzativo con procura speciale e delega ad operare sui conti bancari, partecipava in qualità di segretaria alla riunione del consiglio di amministrazione del 23.11.2016, all'esito della quale il consiglio deliberava in conformità alla proposta presidenziale relativa alla ricerca di un immobile da acquistare con il contributo erogato dalla Regione; in seguito, veniva investita, altresì, del ruolo di responsabile del procedimento, proprio con riguardo all'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse in data 17 maggio 2017.

Ebbene, ella ha dichiarato di avere ricevuto da Di Rubba, il giorno 8 maggio, all'interno degli uffici della fondazione, la disposizione di scrivere una mail a Scillieri, per richiedere a costui una bozza dell'avviso pubblico da indire per la ricerca dell'immobile; di avere prontamente provveduto secondo quanto richiesto; di avere ricevuto, il giorno seguente, una mail proveniente da Scillieri, indirizzata per conoscenza anche a Di Rubba, recante in allegato la bozza dell'avviso pubblico; di avere ricevuto, nelle ore successive, una mail proveniente da Di Rubba, indirizzata anche a Scillieri, con la quale il primo, dopo avere ringraziato il secondo per il suo operato, le dava le ultime istruzioni utili per il completamento degli spazi vuoti residui, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dell'avviso pubblico; infine, di avere personalmente verificato la perfetta corrispondenza fra la bozza di avviso inviata da Scillieri ed il documento definitivo, oggetto di pubblicazione sul sito internet.

Come anticipato, risultano acquisite agli atti le seguenti mail fornite dalla dichiarante: mail in data 8.05.17, inviata da Guenzi a Scillieri, con richiesta, espressamente formulata per conto del Di Rubba, d'invio di una bozza dell'avviso pubblico per le manifestazioni d'interesse; mail in data

9.05.17 alle ore 16:15, inviata da Scillieri alla Guenzi e per conoscenza a Di Rubba, con allegata bozza dell'avviso pubblico; mail in data 9.05.17 alle ore 19:08, inviata da Di Rubba a Scillieri e Guenzi, con la quale il primo, dopo avere ringraziato Scillieri, dava alla Guenzi le ultime istruzioni utili per il completamento degli spazi vuoti residui, con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dell'avviso pubblico, riservando ad un momento successivo l'eventuale proroga del termine di pubblicazione, sulla base delle offerte in concreto pervenute.

La predisposizione da parte di Scillieri della bozza dell'avviso pubblico, destinata ad essere trasfusa senza modifiche nel documento finale, rappresenta una circostanza dotata di notevole pregnanza probatoria, in merito alla preesistenza dell'accordo collusivo. In proposito, vale la pena richiamare quanto già esposto circa il ruolo di "anello di congiunzione" da costui di fatto ricoperto.

Le due parti contrattuali, la fondazione acquirente e la società Immobiliare Andromeda alienante, lungi dal rappresentare entità del tutto distinte ed autonomamente operanti sul mercato, paiono rispondere ad un centro d'interessi unitario, in ragione delle notevoli cointeressenze soggettive che le avviluppano.

Scillieri Michele è uomo di assoluta fiducia del presidente Di Rubbia, tanto da vedersi conferita da costui la procura speciale per l'erogazione dei contributi, riconosciuti dalla fondazione a favore delle imprese del settore operanti sul territorio. Al tempo dell'esborso anticipato del prezzo della compravendita, riveste anche la carica di sindaco supplente, abbandonata contestualmente alla cessazione del Di Rubba dal ruolo apicale. Al momento del rogito notarile, d'altronde, lo Scillieri risulta ancora investito di compiti di consulenza fiscale e contabile in favore della fondazione.

Costui risulta, però, fortemente collegato, al contempo, alla società Andromeda. Lo Scillieri, infatti, è il marito di Barbarossa Franceschina, sorella di Barbarossa Fabio Giuseppe, a sua volta amministratore unico e socio unico dell'Immobiliare Andromeda al tempo del pagamento anticipato da parte della fondazione. Al momento della stipula del rogito notarile in data 13.09.18, invece, lo Scillieri risulta amministratore unico della Futuro Partecipazioni s.r.l., detentrice dell'intero capitale sociale dell'Immobiliare Andromeda. Infine, una volta conclusa la compravendita, lo Scillieri diviene liquidatore dell'Immobiliare Andromeda.

Depone, inoltre, nel senso della pregressa conclusione dell'accordo collusivo il contenuto della conversazione fra presenti, captata il 19.05.2020 grazie al programma inoculato nel dispositivo cellulare in uso a Scillieri (annotazione Guardia di Finanza del 1° luglio 2020, all. 53).

Di Rubba e Scillieri, dopo avere preso atto della conclusione infelice dell'affare relativo alla fondazione e ai terreni (da intendersi il complesso immobiliare), concordavano circa l'inutilità del rancore e del nervosismo ancora mostrati da Manzoni, intendendo entrambi incontrarlo per superare le difficoltà del momento nei loro rapporti interpersonali; concordavano, altresì, in merito all'infondatezza ed alla pretestuosità delle rivendicazioni economiche attualmente avanzate da Sostegni, incapace di comprendere, per un suo limite caratteriale, come un parziale sacrificio riferito alla vicenda in questione sarebbe stato ampiamente ripagato dai guadagni che sarebbero in seguito provenuti da altri affari simili. Scillieri, in particolare, così riassumeva l'accordo originario: "Quando all'inizio abbiamo fatto tutti i conti, nessuno ci perdeva. Quindi la proprietaria (da intendersi Dubini Marianna) prendeva la sua parte; quello lì (da intendersi Sostegni) prendeva la sua parte; io (da intendersi Scillieri, tramite Barbarossa)

prendevo la mia parte e voi (da intendersi Di Rubba e Manzoni) prendevate.... E' andata storta ad un certo punto".

Il quadro probatorio, già solido in virtù delle risultanze d'indagine testé esaminate, da ritenersi sul punto autosufficienti, risulta peraltro ulteriormente corroborato dal tenore delle dichiarazioni rese dal coindagato Sostegni Luca, nel corso degli interrogatori di fronte al Pubblico Ministero, nei giorni 18 luglio, 29 luglio e 25 agosto 2020. In questo senso, le evidenze probatorie appena analizzate, in tema di accordo collusivo, fungono da riscontro esterno con riferimento all'apporto dichiarativo proveniente dal coindagato, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 192 comma III e 273 comma II c.p.p.

Sostegni, pur riferendo di avere usualmente interloquito con il solo Scillieri in relazione all'affare dell'immobile, essendosi di solito limitato ad accompagnare costui agli incontri con Manzoni e Di Rubba, senza prendervi parte, ma venendo poi aggiornato dallo Scillieri circa gli sviluppi dell'operazione, ha dichiarato di avere partecipato, in una singola occasione, in prima persona ad una riunione con tutti i sodali. L'episodio, si noti, è stato temporalmente collocato dal dichiarante in un momento successivo alla sua nomina quale liquidatore della Paloschi s.r.l. (13.07.2016) ed antecedente alla vendita del bene in favore della società Andromeda (14.02.2017).

Sostegni, portatosi di fronte alla sede della Lega in Milano via Bellerio, luogo inizialmente fissato per l'incontro, vedeva uscire dall'edificio lo Scillieri, in compagnia di Manzoni e Di Rubba. Scillieri lo informava della preferenza, espressa da Di Rubba e Manzoni, per un luogo meno rischioso perché più appartato, donde il trasferimento del gruppo all'interno di una tavola calda nelle vicinanze. La successiva conversazione a quattro si

svolgeva sui seguenti temi: il rischio dell'iscrizione d'ipoteca in pregiudizio del complesso immobiliare da parte di Equitalia, in ragione della pendenza di cartelle esattoriali per somme ingenti; l'opportunità di evitare un trasferimento diretto del bene dalla società Paloschi alla fondazione, dovendosi optare, invece, per un passaggio intermedio; i costi rilevanti da sostenere per la ristrutturazione, con il pericolo di un notevole ridimensionamento della somma finale fra loro spartibile; infine, i tempi da rispettare, con riguardo alla spesa dell'importo di Euro 1.000.000,00, tenuto conto della presumibile scadenza del mandato, quale presidente, in favore del Di Rubba.

Il resoconto proveniente da Sostegni viene ritenuto attendibile, malgrado parziali discrepanze con quanto dal medesimo riferito nell'interrogatorio di convalida del fermo. In quest'ultima sede, infatti, Sostegni aveva dichiarato, invero, di avere sempre interloquito con il solo Scillieri in relazione all'affare dell'immobile, essendosi comunque limitato ad accompagnare costui agli incontri con Manzoni e Di Rubba, senza prendervi parte, ma venendo poi aggiornato dallo Scillieri circa gli sviluppi dell'operazione.

La rilevata difformità trova una spiegazione pienamente plausibile nell'ordinaria dinamica dell'avvio di un percorso collaborativo con l'autorità giudiziaria: al tempo dell'interrogatorio di convalida del fermo, immediatamente successivo all'esecuzione della misura custodiale di massimo rigore, il soggetto, comprensibilmente frastornato ed ancora non del tutto consapevole della mole di prove a suo carico, ammette solo parzialmente le proprie responsabilità e tenta di ridimensionare il suo ruolo, dipingendosi quale mero "collaboratore" di Scillieri; nel corso dei successivi interrogatori resi di fronte al Pubblico Ministero, il soggetto, in

condizioni di maggiore stabilità ed acquisita piena contezza delle prove a suo carico, opta per un approccio totalmente collaborativo con l'autorità giudiziaria.

D'altra parte, depone nel senso dell'attendibilità delle dichiarazioni rese di fronte al Pubblico Ministero anche la perfetta coincidenza del narrato, con riguardo alle tre occasioni d'interrogatorio.

Si conferma, pertanto, la prova dell'accordo collusivo, siglato fin dall'origine dai tre indagati (Di Rubba, Manzoni e Scillieri), volto a minare dalle fondamenta il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando, o meglio dell'avviso, per la ricerca del terzo contraente.

Ciò detto, plurimi indici rivelatori consentono di affermare, altresì, la ricorrenza dell'ulteriore requisito tipico della fattispecie, ossia l'effettivo turbamento del procedimento diretto a stabilire il contenuto dell'avviso per la ricerca del terzo contraente, fermo restando il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, a mente del quale il delitto ex art. 353 *bis* c.p. è reato di pericolo, per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto d'indizione venga effettivamente modificato in modo tale da interferire nell'individuazione dell'aggiudicatario (si veda, fra le altre, Cass. n. 29267 del 5.04.18). Vengono, pertanto, passati in rassegna gli indici rivelatori maggiormente significativi.

La fondazione, che gode da tempo risalente di una sede principale in Corso San Gottardo n. 5, nei pressi dell'Arco di Porta Ticinese, collocata dunque in zona semicentrale (verso sud) di Milano, area cittadina collegata ottimamente e fornita di molteplici servizi, pur avendo a disposizione un considerevole capitale da investire, indica quale bene da acquistare un

immobile eventualmente collocato in un comune limitrofo, a nord di Milano.

La spiegazione più ragionevole è rappresentata proprio dall'ubicazione del complesso immobiliare di cui si discute in Cormano, Comune a settentrione del capoluogo.

La fondazione, che occupa gli spazi in Corso San Gottardo (appartamento di 385 mq., oltre a un box auto e tre posti auto scoperti) e in via G. B. Pergolesi (appartamento di otto vani, oltre ad un locale di servizio, come riferito dalla Guenzi nelle sommarie informazioni del 1° settembre 2020), malgrado l'attività svolta sia rimasta sostanzialmente immutata nel tempo, si determina ad acquistare un immobile, preferibilmente a fruizione esclusiva ed indipendente, con superficie lorda in ogni caso non inferiore a 1.100 mq., oltre a parcheggio o posti auto.

La spiegazione più ragionevole è rappresentata proprio dalle dimensioni del complesso immobiliare di cui si discute, i cui soli fabbricati occupano una superficie pari a 1.332 mq.

La fondazione, nel predisporre un atto in concreto equipollente ad un bando di gara, espressamente definisce il procedimento quale mera preselezione ed esclude sia l'indizione di una gara, sia l'obbligo di comunicazione esterna dell'esito dell'indagine.

A ciò si aggiunga il radicale difetto di ogni requisito procedurale, risultando omesso qualsiasi riferimento all'organo investito del compito di valutare le offerte, se del caso sottoponendo le relative proposte all'organo titolare del potere decisionale, ai tempi entro i quali pervenire alla scelta del contraente e soprattutto ai criteri di priorità destinati a governare la valutazione comparativa.

La fondazione, quindi, operando in modo talmente opaco, viola i principi di

trasparenza e pubblicità e non offre alcuna garanzia di rispetto dei principi d'imparzialità e parità di trattamento.

La fondazione da un lato procede alla diffusione del bando in forma minima, ossia mediante la mera pubblicazione sul proprio sito internet, d'altro canto prevede espressamente la possibilità di positiva conclusione del procedimento a fronte di una sola offerta pervenuta, senza previo allargamento delle modalità di diffusione del bando.

Ciò rappresenta una palese violazione del principio di economicità, poiché tanto più ampia si manifesta la platea degli offerenti, quanto maggiore risulta la possibilità per la pubblica amministrazione di ottenere condizioni più favorevoli, massimizzando in questo modo l'investimento.

Si ritiene provato, pertanto, l'effettivo turbamento del procedimento diretto a stabilire il contenuto dell'avviso per la ricerca del terzo contraente.

Da ultimo, con specifico riguardo alla posizione del Di Rubba, presidente della fondazione e concorrente nel reato, si ricorda come, a detta della Suprema Corte (Cass. n. 44896/2013), la turbativa ex art. 353 *bis* c.p. possa essere commessa anche da colui che rappresenta l'amministrazione pubblica pregiudicata, poiché soggetto attivo é "chiunque" e la realtà fenomenica vede in taluni casi il pubblico ufficiale agire contro gli interessi dell'amministrazione in nome e per conto della quale esercita le pubbliche funzioni.

Ricorrono, quindi, gravi indizi di colpevolezza, nei confronti di Di Rubba, Manzoni e Scillieri, in ordine al delitto ex art. 353 *bis* c.p., con l'aggravante della connessione teleologica e, per Di Rubba, della violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio.

LE SPONTANEE DICHIARAZIONI DI MANZONI

L'indagato Manzoni ha reso spontanee dichiarazioni di fronte al Pubblico

Ministero, il 3.09.2020, nell'ambito del presente procedimento. La narrazione ha avuto ad oggetto, invero, anche circostanze "di contorno", o addirittura estranee, rispetto agli addebiti elevati all'interno del procedimento. Ci soffermeremo, allora, sulle sole dichiarazioni strettamente inerenti.

Il Manzoni ha riferito, dunque, di avere appreso da Di Rubba, in occasione di alcune visite presso la sede della Lega in Milano via Bellerio, del finanziamento erogato dalla Regione in favore della Lombardia Film Commission, finalizzato all'acquisto di un immobile, ove sarebbe stata trasferita la sede della fondazione; di avere, per mero caso, partecipato con Di Rubba e Scillieri ad un sopralluogo presso il capannone della Paloschi (da intendersi la società) in Cormano, immobile proposto da Scillieri a Di Rubba; di avere ignorato se Scillieri stesse intervenendo come reale proprietario, oppure come fiduciario della vedova Paloschi, cui l'immobile aveva "fatto capo" da tempo risalente; di essere stato informato, in seguito, da Di Rubba circa alcuni problemi rilevanti appena sorti, a proposito dei lavori di ristrutturazione, fra la società proprietaria del capannone e Baracchetti, soggetto alla cui impresa erano state affidate le opere di manutenzione straordinaria; di avere partecipato, su richiesta del Di Rubba, ad un ulteriore sopralluogo presso l'immobile, alla presenza di Scillieri, nel corso del quale erano emerse alcune problematiche relative alle condizioni strutturali del bene, suscettibili di ostacolare la prosecuzione dei lavori in corso; infine, di non avere percepito alcuna somma, in relazione all'operazione immobiliare in parola. L'indagato ha precisato, altresì, che l'esborso sostenuto dalla società Andromeda in favore della S.D.C. (da intendersi il bonifico disposto in data 8.12.17 da Immobiliare Andromeda s.r.l. in favore della S.D.C. s.r.l., con causale "saldo fattura n. 2 del

2.10.17", per l'importo di Euro 178.450,00) "riguarda un'operazione immobiliare di un terreno in alta Val Seriana, intestato ai Testa, rientrante in un'operazione di ristrutturazione, di qualche anno prima, sul supermarket di questi Testa".

Il resoconto proveniente dalle spontanee dichiarazioni del Manzoni non viene ritenuto attendibile, per plurime ragioni.

Esso si presenta, in primo luogo, intrinsecamente contraddittorio, nella parte in cui l'indagato, dopo avere riferito che lo Scillieri avrebbe proposto alla fondazione l'acquisto dell'immobile della società Paloschi, ha affermato di avere ignorato se Scillieri stesse intervenendo come reale proprietario, oppure come fiduciario della vedova Paloschi, cui l'immobile avrebbe "fatto capo" da tempo risalente.

Il narrato si manifesta, altresì, totalmente generico, nella misura in cui la presunta operazione immobiliare alternativa, che si assumerebbe idonea a giustificare l'esborso pecuniario a carico della società Andromeda ed in favore della S.D.C. s.r.l., è stata descritta dall'indagato in modo tanto confuso da risultare radicalmente incomprensibile.

Infine, non può non rilevarsi la deliberata lacunosità della narrazione, dal momento che l'indagato, pur essendosi dilungato in merito a circostanze marginali, ha omesso ogni riferimento ai trasferimenti di denaro dai conti della S.D.C. s.r.l. al suo conto personale ed a quello della Studio CLD s.r.l., da lui amministrata, nonché al bonifico disposto dalla Studio CLD s.r.l. a vantaggio della Studio Dea Consulting s.r.l., partecipata da lui ed amministrata da Di Rubba.

In definitiva, le spontanee dichiarazioni rese non vengono ritenute dotate di una significativa valenza probatoria a discarico.

LE ESIGENZE CAUTELARI E I CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA

Il pericolo di reiterazione

Ricorre un concreto ed attuale pericolo di commissione, da parte degli odierni indagati, di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Costoro, infatti, hanno dimostrato una spiccata capacità organizzativa, avendo coordinato sapientemente le loro azioni, in un perfetto riparto dei compiti, a ciascuno assegnati in relazione al ruolo, di diritto o di fatto, ricoperto.

Il sodalizio, del quale si sono potute ben saggiare le potenzialità operative, si fonda innanzitutto su legami interpersonali (a base amicale, lavorativa e parentale in senso lato) particolarmente stretti e risalenti nel tempo, tali da cementificare il vincolo di solidarietà reciproca.

Il gruppo beneficia, inoltre, degli incarichi di rilievo tuttora ricoperti da alcuni suoi componenti negli organigrammi di numerose società ed enti, fra i quali anche soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica.

L'adeguatezza

Visti gli artt. 274 comma I lett. c) e 280 comma I c.p.p., i reati addebitati risultano, in ragione della loro gravità astratta, compatibili con gli arresti domiciliari.

La predetta misura, corredata del divieto di comunicare con i terzi estranei, viene ritenuta quale unica cautela effettivamente adeguata, manifestandosi ogni diversa forma di cautela e segnatamente qualsiasi misura non custodiale inidonea all'efficace contrasto del suddetto pericolo di reiterazione del reato. Molteplici appaiono, infatti, le ragioni che fondano tale conclusione.

Gli indagati hanno dimostrato la rara abilità di portare a termine

l'operazione illecita in modo occulto, ossia mantenendo la maggior parte dei membri del sodalizio in posizione "riparata" ed esponendosi all'esterno attraverso uno solo fra loro (Barbarossa Fabio).

Di Rubba, dopo avere personalmente governato, in qualità di presidente della fondazione, la fase "preliminare" dell'avviso pubblico e del pagamento anticipato e dopo avere allontanato eventuali sospetti fornendo all'assemblea dei soci dell'ente una falsa rappresentazione delle attuali condizioni dell'immobile, si è spogliato della carica, sì da risultare, al tempo del trasferimento immobiliare, privo di ruoli all'interno della fondazione.

Manzoni, braccio destro del Di Rubba, destinato a divenire, al termine dell'operazione, beneficiario immediato di una parte della somma di derivazione pubblicistica oggetto di appropriazione illecita, è sempre rimasto privo di qualunque ruolo che potesse ricondurlo alla vicenda in esame.

Lo stesso Scillieri, in realtà vero e proprio anello di congiunzione fra la società venditrice e la fondazione acquirente, ha adottato ogni precauzione onde conservare un profilo di apparente estraneità. Con riguardo all'ente sottoposto al controllo regionale, ha dismesso le funzioni di sindaco supplente prima del trasferimento immobiliare, conservando la mera posizione di consulente contabile e fiscale esterno. Con riferimento, invece, all'Immobiliare Andromeda, l'indagato si è limitato ad affidare ad un suo affine il ruolo di amministratore unico al tempo del pagamento ricevuto dalla società in via anticipata, ritagliandosi la più comoda posizione di amministratore unico della controllante (Futuro Partecipazioni s.r.l.) al momento della stipula del rogito notarile, salvo poi divenire liquidatore dell'Immobiliare Andromeda una volta percorso l'integrale itinerario

dell'illecito.

Il Barbarossa risulta, al contrario, inevitabilmente esposto in prima persona. In qualità di legale rappresentante della società Immobiliare Andromeda, ha acquistato il complesso per poi rivenderlo al doppio del prezzo con riscossione anticipata del corrispettivo e ha disposto il bonifico grazie al quale si è innescato il meccanismo "a ritroso" verso il soggetto detentore della qualifica pubblicistica, senza contare il tardivo versamento di parte del prezzo dovuto alla propria dante causa, a favore di alcuni conti correnti estranei alla controparte contrattuale, poiché intestati alla persona dell'ex liquidatore e ad una società terza a quest'ultimo riferibile.

In ogni caso, tale esposizione in prima persona del Barbarossa non deve fare pensare ad un mero prestanome, o comunque ad un individuo destinato a fungere da semplice esecutore materiale delle disposizioni altrui. Al contrario, costui ha interloquito alla pari con gli altri soggetti coinvolti, come dimostra il dialogo fra presenti captato il 12.06.2020, nel corso del quale il Barbarossa, confrontandosi con Scillieri in merito al mancato incasso degli assegni emessi dall'Immobiliare Andromeda s.r.l. in favore della Paloschi s.r.l., valutava l'opportunità della distruzione dei titoli di credito, rimasti nelle sue mani, onde evitare la loro scoperta da parte delle autorità inquirenti.

Malgrado l'anzidetta opzione per un approccio vieppiù cauto, agevolato dall'ausilio di varie forme di schermatura, l'operazione illecita in concreto posta in essere si manifesta particolarmente ingegnosa.

Gli indagati, infatti, sono riusciti a concentrare in un'unica "vicenda traslativa" il conseguimento di due distinti obiettivi criminali, associando all'indebita appropriazione del denaro pubblico il depauperamento, in frode all'Erario, del patrimonio della società originaria dante causa.

Con riguardo all'acquisto dell'immobile da parte della Lombardia Film Commission, è stato possibile agli indagati porre le basi per dare alla compravendita la veste di operazione condotta nell'eminente interesse pubblico, istituzionalmente perseguito dalla fondazione, in virtù sia della sopravvenuta esigenza di reperire un'altra sede sostitutiva dei locali in comodato, sia della maggiore efficienza insita nell'accentramento presso un'unica sede degli spazi deputati all'amministrazione e dei luoghi destinati alle attività operative, sia dell'opportunità di risparmio economico collegata al venire meno dei correnti oneri locatizi.

Con riguardo, invece, alla fraudolenta sottrazione del bene al pagamento delle imposte gravanti sulla Paloschi s.r.l., è stato possibile agli indagati procedere all'alienazione dell'immobile, a detrimento del fisco, nelle condizioni più favorevoli affinché la natura decettiva del trasferimento non emergesse: ridotti progressivamente ed infine azzerati i debiti verso banche e fornitori (creditori più vicini alla parte debitrice e maggiormente a conoscenza delle dinamiche che la governavano) e residuati i soli debiti verso soci ed Erario (creditore pubblico inevitabilmente portatore di una vigilanza attenuata o comunque più discontinua), gli indagati hanno potuto procedere alla spogliazione del patrimonio sociale, senza l'imminente pericolo dell'intervento ostativo da parte di terzi creditori.

D'altra parte, l'abitualità e la professionalità in capo agli odierni indagati, in relazione a simili condotte illecite, trovano una loro plastica rappresentazione nel tenore del dialogo fra presenti, captato il 19.05.2020 grazie al programma inoculato nel dispositivo cellulare in uso a Scillieri (annotazione Guardia di Finanza del 1° luglio 2020, all. 53). Di Rubba e Scillieri, a proposito della conclusione infelice dell'affare relativo alla fondazione e ai terreni (da intendersi il complesso immobiliare),

concordano circa la necessità di superare il malcontento serpeggiante fra i sodali in conseguenza dei guadagni rivelatisi minori del previsto, perché, come testualmente affermato da Scillieri: "Ne faremo altre mille.... La prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70...".

Si ribadisce, pertanto, l'adeguatezza all'efficace contrasto del pericolo di reiterazione del reato della sola misura degli arresti domiciliari, corredata del divieto di comunicare con i terzi estranei.

La proporzionalità e la valutazione prognostica

La forma di cautela prescelta viene ritenuta, altresì, proporzionata alla gravità in concreto dei fatti addebitati e, di conseguenza, all'entità delle sanzioni presumibilmente da irrogare.

L'illecito tributario ha visto la sottrazione di un bene di notevole valore al patrimonio di una società di capitali priva di altre poste attive e fortemente indebitata con il fisco, donde l'ingente danno per l'Erario dello Stato.

Con riguardo al capo B), si rammenta il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, a mente del quale il delitto ex art. 353 *bis* c.p. è reato di pericolo, per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto d'indizione venga effettivamente modificato in modo tale da interferire nell'individuazione dell'aggiudicatario (si veda, fra le altre, Cass. n. 29267 del 5.04.18).

Ebbene, nel nostro caso, la condotta ha determinato non già la mera messa in pericolo della correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, bensì l'effettiva modifica del contenuto dell'atto d'indizione, nonché la concreta individuazione "preferenziale" dell'aggiudicatario; ne è disceso un grave pregiudizio al bene giuridico tutelato in via principale, costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione, a presidio del quale

sono posti i correlati principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità dell'azione pubblica.

Indubitabile risulta, infine, la rilevanza del danno cagionato dalla condotta integrante il peculato, alla luce della significativa somma di denaro oggetto di appropriazione, con corrispondente nocumento per il patrimonio pubblico.

Si ribadisce, dunque, la rispondenza della cautela prescelta al criterio di proporzionalità.

L'ordinamento prescrive, ai sensi dell'art. 275 comma 2 *bis* c.p.p., l'ulteriore verifica in punto di valutazione prognostica, dovendosi escludere l'applicazione degli arresti domiciliari qualora il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di specie, si ritengono difettare, allo stato degli atti, con riguardo a tutti gli odierni indagati, i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio all'esito dell'instaurando processo.

Ciascun indagato, infatti, si vede addebitata una pluralità di delitti, ognuno dei quali, come si è osservato in tema di proporzionalità, presenta un elevato coefficiente di gravità oggettiva in concreto. Sul piano meramente prognostico, pertanto, si ritiene irrogabile a carico di ciascuno una pena già di per sé incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale ex art. 163 c.p.

In conclusione, ricorrono tutti i presupposti di legge per l'applicazione, nei confronti di Scillieri, Di Rubba, Manzoni e Barbarossa, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in via provvisoria, della misura cautelare degli arresti domiciliari, corredata del divieto di comunicare con persone diverse da coloro che coabitano con l'indagato o che lo assistono.

P.Q.M.

Visto l'art. 291 c.p.p.,

in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero,

APPLICA

nei confronti di SCILLIERI Michele Gaetano Arturo Maria, sopra generalizzato, in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi A), esclusa l'aggravante ex art. 13 *bis* comma III D.Lgs. n. 74/2000, B) e C) dell'addebito provvisorio, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di residenza in Milano via Rubens n. 23;

nei confronti di DI RUBBA Alberto, sopra generalizzato, in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi B) e C) dell'addebito provvisorio, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di residenza in Casnigo (BG) via Leonardo da Vinci n. 18;

nei confronti di MANZONI Andrea, sopra generalizzato, in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi B) e C) dell'addebito provvisorio, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di residenza in Bergamo via dello Statuto n. 16/P;

nei confronti di BARBAROSSA Fabio Giuseppe, sopra generalizzato, in ordine ai reati allo stesso ascritti ai capi A) e C) dell'addebito provvisorio, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di residenza in Albairate (MI) via Luigi Cadorna n. 5;

VIETA

a ciascun indagato di allontanarsi dalla predetta abitazione, senza l'autorizzazione del giudice;

a ciascun indagato di comunicare con persone diverse da coloro che con lui coabitano o che lo assistono;

Delega il controllo del rispetto delle prescrizioni di cui sopra ai rispettivi